

Ets ora alla prova del nuovo strumento

di **Gabriele Sepio**

Il definitivo avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) segna una tappa fondamentale per il mondo non profit, individuando una "casa comune" per i numerosi enti che fanno dei principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà il perno della propria azione. Un settore sempre più importante per l'economia del Paese e i numeri parlano da soli.

Con un milione di lavoratori, oltre cinque milioni di volontari e quasi 350mila enti, è chiaro che in futuro l'economia sociale italiana potrà prescindere sempre meno dagli enti del Terzo settore (Ets) e dalla loro capacità di cogliere le opportunità della riforma. L'acronimo Ets diventerà un tratto distintivo dal punto di vista non solo giuridico ma anche culturale, identificando gli enti che svolgono attività di interesse generale.

SUPERATE LE ONLUS

1 In questo processo graduale gli enti del Terzo settore prenderanno il posto anche delle Onlus, qualificando gli enti in funzione del modello organizzativo e delle attività di interesse generale concretamente svolte.

LA SCELTA DELLA SEZIONE

2 Valutare questi aspetti, soprattutto alla luce delle novità della riforma, sarà compito di operatori e tecnici per scegliere la sezione del Runts più adatta alle finalità dell'ente e alle opportunità che potrebbero derivare dall'iscrizione nel registro (si pensi al trattamento fiscale oppure all'accesso ai finanziamenti pubblici). Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale potranno continuare a operare passando dai registri al Runts con automatismi per favorirne la migrazione. La sezione impresa sociale avrà nuovo slancio con l'avvio delle misure fiscali e con la categoria *enti filantropici* si darà il giusto riconoscimento alle tante realtà che svolgono attività prevalentemente erogativa. La sezione residuale *altri enti del Terzo settore* potrà accogliere enti che non si identificano puntualmente nei modelli disegnati per le altre sezioni, incluse le tante Onlus che dovranno trovare nuova collocazione.

FINE DELLA TRANSIZIONE

3 Il varo del Runts (aprile 2021) segnerà dunque l'avvio di una nuova fase per il terzo settore e la qualifica di Ets entrerà finalmente a pieno titolo anche nel sistema giuridico italiano superando le incertezze della fase transitoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**Mercoledì 7 Ottobre 2020
www.ilssole24ore.com/focus

LE NUOVE PROCEDURE E L'IMPATTO SUGLI ENTI

Terzo settore Il Registro unico

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



ALL'INTERNO

IL PROVVEDIMENTO

Per il Runts partenza prevista entro marzo

Alessandro Lombardi - pagina 3

ONLUS

Analisi del modello organizzativo per la registrazione

Andrea Fatarella - pagina 6

PERSONALITÀ GIURIDICA

Il notaio garantisce i requisiti per l'ammissione

Gianluca Abbate - pagina 8

TRASPARENZA

Un portale web per la consultazione aperta ai terzi

Marina Garone - pagina 14

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 31.
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,50 (1 focus del Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00). Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a € 0,50.

Chiuso in redazione il 3 ottobre 2020



9 772282 452006

Il contesto

IL SETTORE E L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Nel non profit 350mila realtà e logica di rete

Per le strutture più complesse è auspicabile uno statuto «standard»

Maurizio Mumolo*

Il sistema degli enti non profit del nostro paese è composto da oltre 350mila organizzazioni, in buona parte costituito da realtà medio-piccole, se non piccolissime. Sembra un mondo estremamente polverizzato: in realtà oltre la metà di esse aderisce a una "rete" associativa, di tipo tematico o generalista, locale o nazionale.

L'ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA

Una rete è un organismo dotato di un'architettura organizzativa anche complessa (sezioni regionali, provinciali) che associa enti operativi sul territorio per i quali svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto. È insomma l'agente di sviluppo e il soggetto di rappresentanza dei suoi associati. La nascita delle reti associative è un fenomeno antico quanto le prime associazioni, ha avuto un forte sviluppo nel secondo dopoguerra e si è ulteriormente consolidato negli ultimi anni. La rete è una peculiarità del Terzo settore italiano che la legge di riforma ha giustamente valorizzato prevedendone anche una apposita sezione nel Runts (articolo 41 del Cts).

Il recente decreto ministeriale istitutivo del Registro unico nazionale del terzo settore dedica quindi molta attenzione alle reti.

FINE DELLA FRAMMENTAZIONE

Va innanzitutto evidenziato che l'Ufficio statale del Runts è l'unico soggetto istituzionale che ha competenza sulle reti. Viene quindi superata l'attuale frammentazione dei registri regionali che rendeva impossibile il riconoscimento per molte reti nazionali. Le reti sono l'unico soggetto, tra gli Ets, che può dotarsi di una doppia qualifica: quella di rete e quella della specifica tipologia (i.e. Aps, Odv)

La rete, per sua natura, non può essere qualificata solo nella sua dimensione apicale: i suoi elementi caratterizzanti sono proprio i nodi territoriali, quella componente strutturale che

consente di realizzare le prerogative di promozione e rappresentanza. Il sistema di funzionamento della rete può essere anche molto complesso, sicuramente molto diverso da quello della singola associazione o impresa sociale. Basti pensare ai processi decisionali o alla elezione degli amministratori nelle reti con milioni di associati e migliaia di basi associative.

Sotto questo profilo il Runts deve garantire, da un lato, il rispetto dei principi di democrazia e partecipazione come elementi peculiari di questa componente del Terzo settore, dall'altro l'efficienza delle funzioni istituzionali dell'organismo, in tutte le sue componenti.

L'ARTICOLAZIONE DELLE RETI

Molte le tipologie di rete, riassumibili in due grandi macrocategorie: gli enti con un unico statuto, organizzati con articolazioni territoriali, dotate anche di una relativa autonomia gestionale e gli enti organizzati con articolazioni territoriali ciascuna dotata di proprio statuto, e con una forte autonomia gestionale e giuridica, nelle quali viene salvaguardato però il potere di intervento del livello più alto, al fine di garantire l'assetto unitario.

Alle reti dovrebbero comunque essere assicurate alcune prerogative, pena la loro disfunzionalità organizzativa: i controlli amministrativi sui nodi che fanno parte dell'architettura statutaria della rete devono essere esercitati da un unico soggetto istituzionale. Le deroghe (articolo 41, commi 7, 8, 9 e 10 del Cts) devono potersi applicare non solo alla struttura apicale della rete ma anche ai suoi nodi. Il conteggio dei volontari per le reti deve tenere conto che queste sono strutture in molti casi necessariamente professionalizzate.

LO STRUMENTO DA ADOTTARE

Si tratta di questioni che potrebbero trovare soluzione attraverso l'adozione di uno strumento previsto dal Cts: lo "statuto standard" (articolo 47, comma 5). Ciascuna rete può predisporre uno statuto tipo, adottato da tutte le componenti dell'organismo e approvato con decreto del ministero del Lavoro, al cui interno vengono definite le peculiarità della struttura di rete e le prerogative dei singoli nodi, raggiungendo quindi un equilibrio tra partecipazione ed efficienza organizzativa.

*Direttore del Forum nazionale del Terzo settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali novità

LE TEMPISTICHE PER IL NUOVO REGISTRO



I tempi attuativi del Runts

Il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) segna un importante traguardo per la riforma del mondo non profit. Esso consentirà agli enti che intendano accedere al Registro di acquisire la nuova qualifica di ente del Terzo settore (Ets) disponendo per la prima volta di un sistema di pubblicità unitario. Il Runts sostituirà i precedenti registri di settore attualmente vigenti (Anagrafe Onlus, registri regionali del volontariato, registri regionali e provinciali delle Aps e registro

nazionale Aps). Dopo l'approvazione del Runts da parte della conferenza Stato Regioni lo scorso 10 settembre per la definitiva emanazione del decreto ministeriale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da tale momento, scatterà il conto alla rovescia di sei mesi, assegnati a Unioncamere per mettere a punto la piattaforma. Spetterà invece alle Regioni e Province autonome disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli Ets

GLI STRUMENTI DI GESTIONE



Il funzionamento del Registro

La gestione del Runts verrà attribuita all'Ufficio statale, incardinato presso il Ministero, e agli uffici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto attua il criterio della territorialità, in virtù del quale l'ufficio competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale. Per le reti associative, invece, la competenza è attribuita all'ufficio statale. Il Runts sarà articolato in sette sezioni: organizzazioni di

volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore. Ciascun ente non potrà essere contemporaneamente iscritto in più di una sezione, fatta eccezione per le sole reti associative. Le procedure di iscrizione e di aggiornamento e i relativi controlli saranno gestiti su base territoriale, attraverso gli appositi Uffici del Registro istituiti presso le Regioni e le Province autonome

LE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO



Il popolamento iniziale

Odv e Aps saranno i primi enti ad avere accesso al Runts, a cui seguiranno le Onlus. Per Odv e Aps è prevista una procedura di migrazione automatica dai rispettivi registri di settore: gli enti pubblici territoriali dovranno comunicare telematicamente al Registro unico i dati in loro possesso. Gli uffici del Registro unico nazionale, nel termine di 180 giorni, dovranno poi verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, richiedendo agli enti

eventuali informazioni e documenti mancanti, la cui omessa tempestiva trasmissione impedirà l'iscrizione nel Registro unico. Per le Onlus il meccanismo è diverso: le Entrate comunicano al Runts i dati e le informazioni sugli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus. L'elenco verrà pubblicato sul sito dell'Agenzia dandone comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per perfezionare l'iscrizione le Onlus dovranno presentare apposita domanda presso l'Ufficio del Runts territorialmente competente

Ordinamenti non statali. Necessari l'adozione di un regolamento, la costituzione di un patrimonio

Enti religiosi, tre condizioni per l'ac

Andrea Perrone

Per le loro caratteristiche istituzionali, gli enti religiosi (Er) svolgono senza scopo di lucro numerose attività di interesse generale regolate dalla Riforma del terzo settore (Rts). Le caratteristiche di tali enti impediscono, tuttavia, di applicare tout court la nuova disciplina.

Gli Er appartengono, infatti, a un ordinamento diverso da quello dello Stato, ponendosi, pertanto, il problema di contemperare le regole previste dalla legge civile con le loro specificità. La soluzione identificata dalla Rts ripropone, con alcune rilevanti modifiche, il modello della disciplina precedente. Qualora svolgano attività di interesse generale, gli Er possono accedere al regime promozionale per gli Enti del terzo settore (Ets) e le imprese sociali adot-

tando un regolamento che, nel rispetto della loro struttura e finalità, renda vincolante la disciplina di legge per via di autonomia privata.

IL REGOLAMENTO

Il regolamento è redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e deve essere iscritto nei registri identificati dalla legge. Accanto all'adozione del regolamento, le condizioni di accesso al regime della Rts sono completate da due ulteriori requisiti: la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e la tenuta di scritture contabili separate

Nel disciplinare l'iscrizione degli Er al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il decreto ministeriale precisa il contenuto del regolamento. Un primo

gruppo di previsioniallinea il contenuto del regolamento ai profili essenziali della disciplina legale sugli Ets:

- 1 l'identificazione delle attività di interesse generale svolte;
 - 2 la previsione del possibile svolgimento di attività diverse;
 - 3 la disciplina su destinazione del patrimonio, assenza di scopo di lucro e devoluzione del patrimonio;
 - 4 le regole su bilancio di esercizio, bilancio sociale e libri obbligatori;
 - 5 il regime del trattamento economico e normativo dei lavoratori.
- Particolarmente importante la disposizione in materia di devoluzione: la norma chiarisce, infatti, che, nel caso di perdita della qualità di Ets, la devoluzione non riguarda i beni compresi nel patrimonio destinato, ma si limita all'incremento pa-

ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA



L'iscrizione per gli altri enti

Per gli enti privi di personalità giuridica il rappresentante legale dovrà presentare domanda presso l'Ufficio del Runts della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha sede legale. In caso di reti associative presso l'Ufficio statale. L'istanza andrà corredata da alcuni documenti (fra cui l'atto costitutivo, statuto e l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati) e informazioni relative agli enti. L'Ufficio Runts verifica la

completezza della domanda (chiedendone, se necessario, l'integrazione entro un termine non superiore a 30 giorni) e, in caso di esito positivo, iscrive nella sezione indicata dall'ente. Per le associazioni/fondazioni riconosciute, il processo di iscrizione prevede l'intervento di un notaio. Anche in questo caso l'Ufficio può chiedere l'integrazione della documentazione e dell'istanza o, eventualmente, comunicare i motivi ostativi all'iscrizione

LA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE



Uscire dal Registro

La cancellazione dal Runts potrà essere disposta dall'Ufficio competente in caso di presentazione da parte dell'ente di un'istanza motivata, deposito del bilancio finale di liquidazione, acquisizione di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria o per altre cause previste nel decreto. Il procedimento di cancellazione dovrà concludersi entro 60 giorni dalla ricezione di eventuali formulazioni presentate dall'ente, o in mancanza nei successivi 30 in caso di

accertamento d'ufficio o acquisizione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Dopo la cancellazione, l'ente potrà continuare ad operare ma sarà tenuto a devolvere il patrimonio incrementale per gli esercizi in cui è stato iscritto al Runts. Ricevuto il provvedimento, gli amministratori trasmetteranno all'Ufficio del Runts la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti il patrimonio da devolvere. Contro la cancellazione si può ricorrere al Tar

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



Il nuovo 5 per mille

Il Dpcm del 23 luglio 2020 conferma la platea allargata dei beneficiari: nella categoria degli «enti del volontariato» saranno infatti inclusi tutti gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al Registro unico. La modifica, tuttavia, sarà operativa dal periodo d'imposta successivo all'istituzione del Runts. Invariati restano gli altri settori di destinazione del contributo. Per il calcolo delle somme spettanti è previsto il conteggio delle sole scelte contenute nelle dichiarazioni dei

redditi presentate nei termini ordinari. È prevista inoltre la rideterminazione dell'importo minimo erogabile a ciascun ente, che passa da 12 a 100 euro. Sotto tale cifra le somme saranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte di ciascun contribuente. Gli enti beneficiari saranno tenuti a redigere un rendiconto e una relazione da cui risulti la destinazione di quanto percepito, documenti da inviare all'Amministrazione competente, che li pubblicherà sul proprio sito web

Il provvedimento. Iscrizione per assumere la qualifica di Ets

Runts, entro marzo al via il nuovo Registro

Alessandro Lombardi*

Il Dm del 15 settembre 2020 designa la messa in opera del Runts come un processo a stadi successivi.

La data centrale è quella di operatività (articolo 30), che segna l'avvio del popolamento iniziale del Runts, attuato attraverso la trasmigrazione, cioè il trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti negli attuali registri regionali delle Odv e delle Aps e nel registro nazionale delle Aps.

Tale data, che sarà individuata con apposito provvedimento ministeriale sulla base dello stato di realizzazione del sistema telematico, può essere collocata tra febbraio e marzo 2021. Essa segna al tempo stesso il closing delle iscrizioni non solo ai preesistenti registri sopra citati ma anche all'anagrafe delle Onlus: dalla data di operatività del Runts, pertanto, i soggetti che vorranno assumere la qualifica di Ets avranno l'unico percorso dell'iscrizione al Runts.

Va però evidenziata una differenza fondamentale: mentre i registri Odv e Aps cessano alla data di operatività del Runts, l'anagrafe Onlus sopravviverà fino al 1 gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione Ue sulle norme fiscali del Cts, con la conseguenza che fino a quest'ultima data agli enti iscritti all'anagrafe Onlus continuerà ad applicarsi la disciplina del Dlgs n.460/1997.

Con riguardo ai soggetti sottoposti alla trasmigrazione, nei 30 giorni successivi all'operatività del Runts, l'ufficio del Ministero che gestisce i dati delle Aps iscritte nel relativo registro nazionale comunica al Runts i dati relativi alle Aps nazionali, distinguendo quegli enti che presentano già i requisiti numerici e di diffusione territoriale richiesti dall'articolo 41 del Cts ai fini dell'iscrizione nella sezione dedicata alle reti associative. Entro il medesimo termine, il Ministero comunica altresì al Runts, ai fini della presa in carico da parte degli uffici regionali, i dati relativi alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle Aps nazionali. Per la comunicazione dei dati dai registri regionali al Runts, il Dm assegna alle Regioni e Province autonome un termine più ampio di 90 giorni. Prese in carico le informazioni, gli uffici del Runts dovranno completare entro i 180 giorni successivi l'istruttoria finalizzata all'iscrizione dell'ente trasmigrato nella corrispondente sezione del Runts. Ove dalla verifica emergano motivi ostativi all'iscrizione, all'ente è assegnato un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o per manifestare la volontà di regolarizzare la situazione, di cui dovrà essere data prova entro 60 giorni. L'istruttoria potrà concludersi, oltre che con l'iscrizione o la mancata iscrizione dell'ente nella sezione delle Aps o delle Odv, anche con l'iscrizione in altra sezione del Runts, qualora l'en-

te sia in possesso dei relativi requisiti. Proprio per salvaguardare la permanenza dell'ente all'interno del perimetro del Terzo settore, la circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.13/2019 ha chiarito che la verifica della conformità degli statuti al codice, compete agli uffici del Runts, e non agli uffici che gestiscono gli attuali registri, sicché il decorso del termine del 31 ottobre per gli adeguamenti statutari non consuma la possibilità per l'ente di apportare successivamente le modifiche, ma solo la possibilità di farlo con le modalità alleggerite dell'assemblea ordinaria.

Per le Onlus non trova applicazione la trasmigrazione, ma un percorso peculiare di inserimento nel Runts, derivante dalla natura transitoria di Ets riconosciuta alle Onlus. L'agenzia delle Entrate comunicherà al Ministero l'elenco delle Onlus iscritte all'anagrafe al giorno antecedente l'operatività del Runts, che sarà altresì sul sito dell'Agenzia. A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco e fino al 31 marzo dell'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione Ue le Onlus potranno presentare all'ufficio del Runts competente la domanda di iscrizione, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte. L'ufficio entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza iscrive l'ente nel Runts, ovvero richiede all'ente informazioni o documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione, proporre l'iscrizione in una sezione diversa da quella richiesta: in tali ipotesi si applicano le medesime regole procedurali viste sopra a proposito delle Aps e delle Odv. Se la Onlus è dotata di personalità giuridica, sarà il notaio a provvedere al deposito degli atti presso l'ufficio del Runts, che, in questo caso, opererà solo una verifica della regolarità formale della documentazione presentata, prima di procedere all'iscrizione dell'ente.

Infine, a regime, particolarmente rilevante ai fini dell'economia procedimentale dell'iscrizione al Runts, è la funzione svolta dagli statuti standard: si tratta di modelli tipizzati predisposti dalle reti associative ed approvati con decreto direttoriale del ministero del Lavoro: difatti, qualora il singolo soggetto richiedente adotti il proprio statuto in conformità al modello predisposto dalla rete associativa di appartenenza ed approvato dal Ministero, si ha un dimezzamento del termine di conclusione del procedimento di iscrizione (da 60 a 30 giorni).

**Ministero del Lavoro - Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Le considerazioni contenute nel presente testo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza*

onio di scopo e scritture contabili separate

cesso al regime agevolato

trimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto al Runts.

Un secondo gruppo di norme si concentra sulla specificità degli Er. Il regolamento deve identificare i poteri di rappresentanza e di gestione relativi alle attività di interesse generale, con indicazione delle eventuali limitazioni e dei controlli interni previsti dall'ordinamento confessionale di appartenenza, che divengono, a questa stregua, opponibili ai terzi. In questa prospettiva, tali indicazioni devono risultare conformi alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi sono iscritti. Parimenti da indicare sono le condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici prescritte per gli Er dai relativi ordinamenti confessionali, nella misura in cui tali condizioni abbiano rilevanza di

legge, così come avviene, per esempio, per le autorizzazioni previste dal diritto canonico (articolo 18 l. 20 maggio 1985 n. 222).

L'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al Runts risulta modellata sulle forme ordinarie, fatte salve le precisazioni imposte dalla specifica natura degli enti. Così, alla domanda va allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al Runts o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. In considerazione della possibile origine immemore dell'Er, in luogo della data di costituzione dell'ente può essere indicata la data di costituzione del patrimonio destinato. La domanda di iscrizione può essere presentata dal soggetto al quale è attribuita la rappresentanza per l'at-

tività di interesse generale ovvero, su mandato di quest'ultimo, dal legale rappresentante della rete associativa al quale l'Er aderisce. Nella domanda va indicata la sezione del Runts nella quale si richiede l'iscrizione. Per la difficoltà di ricondurre gli Er a molte delle fattispecie previste nelle diverse sezioni (per es.: associazioni di promozione sociale od organizzazioni di volontariato), appare verosimile ritenere che l'indicazione prevalente riguardi, nel caso di opere promosse da Er, la sezione «imprese sociali» e, in tutti gli altri casi, la sezione residuale dedicata agli «altri enti del Terzo settore». La domanda di iscrizione va presentata all'Ufficio del Runts della Regione o della Provincia autonoma in cui l'Er ha la sede legale.

Il nuovo strumento/1

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Addio ai registri del non profit: per gli Ets arriva il Runts

Scelta tra 7 sezioni a cui iscriversi in base all'attività svolta e al modello organizzativo

Marina Garone
Gabriele Sepio

Sette distinte sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di Enti del terzo settore (Ets). Questa è la struttura del Registro unico nazionale (Runts), che dal prossimo anno sostituirà definitivamente gli attuali registri del Non profit.

Al momento dell'iscrizione, gli enti saranno quindi chiamati a scegliere la sezione di riferimento all'interno del Runts, sulla base del modello organizzativo e delle caratteristiche dell'attività svolta. In questo senso, accanto a qualifiche già presenti nel previgente quadro normativo, la riforma disciplina nuove specifiche tipologie di Ets, dotate di peculiari caratteristiche (si pensi, ad esempio, agli enti filantropici, o alle reti associative).

LE SEZIONI

Vediamo quindi quali sono, nel dettaglio, le possibili opzioni per gli enti che accederanno al Terzo settore. Due specifiche sezioni sono dedicate alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): in esse andranno a confluire, in primo luogo, gli enti iscritti negli attuali registri di settore, che dovranno adeguare i propri statuti alla riforma. Potranno inoltre iscriversi nelle sezioni Odv e Aps quelle organizzazioni che siano in possesso dei requisiti previsti dal Cts per queste due particolari qualifiche. In particolare, sia le Odv che le Aps devono essere costituite necessariamente in forma di associazione e devono avvalersi, in prevalenza, dell'attività di volontariato dei propri associati (potendo assumere lavoratori solo nei limiti necessari al regolare funzionamento). Sono diverse, invece, le caratteristiche dei destinatari dell'attività: mentre le Odv operano a favore di soggetti terzi rispetto all'associazione, le Aps possono indirizzare le attività istituzionali anche nei confronti dei propri associati e dei loro familiari.

La terza sezione del Registro è dedicata agli enti filantropici, che trovano con la riforma una loro specifica identità: la qualifica riguarda enti costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta, che si occupano di raccogliere fondi o di gestire risorse patrimoniali con la finalità di erogare denaro, beni o servizi per il sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Una apposita sezione del Registro sarà poi destinata alle imprese sociali, ossia a quegli Ets che svolgono le proprie attività di interesse generale in forma di impresa (D.lgs. 112/2017): questa sezione coinciderà in realtà con la relativa sezione speciale del Registro imprese e accoglierà anche le società di mutuo soccorso che abbiano un versamento annuo di contributi superiore a 50 mila euro o gestiscano fondi sanitari integrativi. Le società di mutuo soccorso che non rientrano in tali parametri, invece, saranno iscritte in una sezione ad hoc del Runts.

ENTI DI SECONDO LIVELLO

Un espresso riconoscimento giuridico viene poi assegnato agli enti associativi «di secondo livello» (che abbiano come aderenti altri enti del Terzo settore): nel rispetto di precisi requisiti dimensionali, questi enti potranno iscriversi nella sezione dedicata alle «reti associative» del Terzo settore, potendo così svolgere attività di coordinamento, supporto e rappresentanza degli Ets associati, anche presso i soggetti istituzionali. Le reti associative, inoltre, saranno l'unica tipologia di Ets che potrà risultare iscritta contemporaneamente in due sezioni del Runts, potendo adottare anche una ulteriore particolare qualifica di ente del Terzo settore (ad esempio: Odv, Aps, o ente filantropico).

LE ONLUS

Il Runts prevede infine una sezione residuale, dedicata agli «altri enti del Terzo settore», in cui si iscriveranno tutti quegli Ets (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per una delle particolari categorie di enti sopra descritte. Una sezione più versatile, che potrà certamente essere valutata con attenzione anche dalle Onlus, chiamate ad iscriversi nel nuovo registro.

LA STRUTTURA DEL REGISTRO



Le sezioni

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è composto da sette diverse sezioni dedicate rispettivamente a:

- organizzazioni di volontariato (Odv)
- associazioni di promozione sociale (Aps)
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- società di mutuo soccorso
- reti associative;
- altri enti del Terzo settore

I criteri di assegnazione

In particolare, confluiranno nelle prime due sezioni gli enti iscritti negli attuali registri di settore. Nella terza invece potranno accedere quelli costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta, che si occupano di raccogliere fondi o di gestire risorse

patrimoniali con la finalità di erogare denaro. Un'apposita sezione è prevista per le imprese sociali e potrà accogliere anche le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi superiore a 50 mila euro. Espresso riconoscimento viene assegnato agli enti associativi "di secondo livello"

L'eccezione

Le reti saranno l'unica tipologia di Ets che potrà risultare iscritta contemporaneamente in due sezioni del Runts

La sezione residuale

Infine, la sezione residuale vedrà tutti gli Ets che non abbiano i requisiti per rientrare esattamente all'interno di una delle particolari categorie descritte finora

L'organizzazione. Regole nazionali ma va rispettata l'autonomia territoriale

Gestione divisa tra Stato e Regioni

Alessandro Lombardi*

L'unicità del Runts deve essere letta in termini di unitarietà delle regole di accesso e permanenza in esso (come disciplinate dagli articoli 47 e seguenti del Codice del terzo settore); di omogeneità degli elementi informativi e documentali, propri di ciascun ente iscritto, che devono essere presenti nel Runts; per finire, in termini di unitarietà del sistema informatico, assicurata dall'accordo di collaborazione sottoscritto tra il ministero del Lavoro e Unioncamere.

In tale cornice, finalizzata principalmente ad assicurare l'uniforme applicazione del Codice sull'intero territorio nazionale, la gestione del Runts è attribuita all'Ufficio statale, incardinato presso il ministero del Lavoro, e agli uffici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Viene così assicurata autonomia amministrativa alle Regioni e province autonome che potranno definire gli assetti organizzativi dell'ufficio del Runts secondo la soluzione maggiormente funzionale all'efficace espletamento

dei procedimenti di competenza (iscrizione, cancellazione, revisione periodica e più in generale, controlli) e della tenuta degli atti ivi depositati. Indipendentemente dal modello prescelto (centralizzazione dei compiti presso un unico ufficio oppure decentramento dell'istruttoria verso diversi uffici), l'organizzazione degli uffici dovrà essere coerente con le caratteristiche del sistema informatico del Runts.

Sotto il profilo funzionale, il decreto attua il criterio della territorialità, in virtù del quale l'ufficio competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale. Discorso diverso deve essere fatto per le reti associative, poiché per esse vige il criterio della materia: la competenza è attribuita esclusivamente all'ufficio statale, indipendentemente dalla localizzazione della sede legale. Se la rete associativa richiede l'iscrizione anche in altra sezione del Runts (facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 46, comma 2 del Cts), la

natura di rete associativa è considerata assorbente rispetto all'ulteriore qualificazione soggettiva dell'ente (ad esempio Odv), sicché il Dm 15 settembre 2020 concentra presso l'ufficio statale del Runts i procedimenti relativi all'ente nella duplice veste di rete associativa e di Ets appartenente ad una particolare categoria. In questo caso, l'ufficio statale adatterà il provvedimento di iscrizione dell'ente nella sezione reti associative e comunicherà, se positivi, gli esiti dell'istruttoria all'ufficio regionale, ai fini dell'adozione (vincolata), da parte di quest'ultimo, del provvedimento di iscrizione dell'ente medesimo nell'ulteriore diversa sezione.

L'interlocuzione tra l'ente e gli uffici del Runts avviene esclusivamente con modalità telematiche: a tal fine, gli enti dovranno dotarsi di un indirizzo Pec.

Le considerazioni contenute nel presente testo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza

Il nuovo strumento/2

IL POPOLAMENTO INIZIALE

Odv e Aps, trasmigrazione automatica dagli elenchi regionali

Requisiti valutati in 180 giorni
Ulteriore termine per l'aggiornamento delle informazioni

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo, l'accesso degli enti al Runts avverrà per step con tempistiche diverse a seconda delle differenti tipologie di enti del Terzo settore.

Tra i primi ad approdare nel nuovo Registro vi saranno Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps). Per tali enti, infatti, il decreto approvato in Conferenza Stato- Regione lo scorso 10 settembre e già firmato dal ministro, definisce le modalità della «trasmigrazione automatica», così come previsto dall'articolo 54 del Codice del Terzo settore.

TRASMIGRAZIONE

In particolare, per le Odv iscritte a livello regionale, competente a trasmettere i relativi dati al Runts saranno gli Uffici degli attuali registri regionali e delle province autonome. Questi ultimi dovranno provvedervi entro trenta giorni dal termine fissato

– con apposito provvedimento da parte del ministero del Lavoro – con precise modalità e secondo un formato che sarà fornito. Saranno pertanto tenuti a trasmettere entro tale data le sole informazioni relative alle Odv per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Diversamente, per gli enti che abbiano un procedimento di iscrizione o cancellazione in corso, gli Uffici regionali e delle province autonome provvederanno a comunicare i dati al Runts solo in caso di esito favorevole. Ulteriori adempimenti a carico degli attuali registri sono altresì previsti nei successivi novanta giorni dalla comunicazione dei dati al Runts: sarà infatti necessario trasmettere anche copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in possesso. Rimarranno, invece, nella disponibilità degli attuali registri regionali e delle province autonome atti e documenti delle Odv per le quali è stata disposta la cancellazione in un periodo antecedente all'avvio della trasmigrazione dei dati.

A questo punto, spetterà ai competenti Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedere nei successivi 180 giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. In caso di informazioni incomplete, potrà essere richiesta ulteriore documentazione sospendendo il procedimento fino alla ricezione degli atti e comunque non oltre sessanta giorni. Con la conseguenza che l'omessa trasmissione di quanto richiesto comporterà la

DAI REGISTRI REGIONALI AL RUNTS

La comunicazione

Entro 90 giorni dalla comunicazione dei dati al Runts, gli Uffici dei Registri delle regioni e delle province autonome dovranno comunicare i dati relativi alle Odv e alle Aps attualmente iscritte. Per gli enti per cui è in corso il procedimento di iscrizione o cancellazione i dati saranno comunicati solo in caso di esito positivo.

La valutazione

Gli Uffici del Runts provvederanno nei successivi 180 giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Questi enti troveranno collocazione nelle rispettive sezioni del Registro Odv e Aps, salvo che manchino espressamente i presupposti richiesti dal Cts per il mantenimento di tali qualifiche. In tal caso, l'Ufficio del Runts proporrà una diversa collocazione nel Registro sottoposta al vaglio dell'ente.

mancata iscrizione della Odv nel Registro e tale provvedimento sarà comunicato tramite Pec all'ente e pubblicato su apposito portale.

MOTIVI OSTATIVI

Discorso diverso, invece, nel caso in

cui dalla verifica dei requisiti per ottenere la qualifica di Odv emergano dei motivi ostativi. In tale ipotesi, l'Ufficio del Runts ne darà comunicazione all'ente assegnando un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni o per manifestare l'intenzione di regolarizzare la posizione (di cui dovrà esserne data prova nei successivi sessanta). In mancanza del rispetto dei suddetti termini, l'ente non sarà iscritto nel Runts.

Laddove, invece, l'Ufficio del Registro unico accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione di riferimento (ovvero quella Odv) potrà anche proporre una diversa collocazione nel Registro, che sarà, comunque, sottoposta al vaglio dell'ente. Quest'ultimo avrà, quindi, a disposizione un termine di dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione e – se necessario – sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. In questo caso la comunicazione inviata dal Runts per la proposta di modifica della sezione determinerà l'interruzione dei tempi procedurali che cominceranno a decorrere nuovamente dallo scadere rispettivamente dei dieci giorni o dei sessanta giorni assegnati.

All'esito di ogni singolo procedimento, l'Ufficio del Registro unico provvederà a dare comunicazione della avvenuta iscrizione o meno alla organizzazione di volontariato con la conseguenza che, sino al perfezionamento della procedura, tali

enti continueranno a poter beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. Va detto che il decreto pone particolare attenzione al rispetto dei termini da parte degli Uffici, stabilendo che in caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso nei tempi previsti l'ente dovrà essere iscritto comunque.

ODV E RETI

Infine, particolare attenzione sarà posta per il popolamento della sezione relativa alle reti (articolo 46 lettera E) del Cts). Spetterà, quindi, al competente Ministero comunicare all'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore le informazioni relative alle Odv che – essendo in possesso dei requisiti per divenire rete (articolo 41 comma 1 e 2 del Cts) – siano state già coinvolte nel procedimento relativo ai contributi per l'acquisto di ambulanze/autoveicoli sanitari. In tale ipotesi, l'Ufficio del Runts acquisita la comunicazione procederà entro 180 giorni ad acquisire da tali enti le informazioni necessarie a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per le reti integrandole con quelli presenti nella base informativa del Runts.

Resta inteso, come peraltro sembrerebbe previsto dal decreto istitutivo, che le medesime modalità di iscrizione nel Runts valgono anche per le associazioni di promozione sociale iscritte negli attuali registri regionali e delle province autonome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La procedura. Vanno trasmessi al Runts copia dell'atto costitutivo e dell'ultima versione dello statuto

Iter diverso tra Aps nazionali ed enti territoriali

Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

Anche per le Aps nazionali e le relative articolazioni territoriali/circoli affiliati il passaggio al Runts avverrà attraverso la trasmigrazione automatica dei dati esistenti presso l'attuale registro nazionale.

La comunicazione delle informazioni deve avvenire entro 30 giorni dal termine che sarà fissato con provvedimento del ministero del Lavoro per l'avvio della fase iniziale di iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto Runts.

Tale onere spetta all'ufficio del Registro, il quale dovrà trasmettere telematicamente al Runts i dati delle associazioni di promozione sociale iscritte (quali enti nazionali o articolazioni territoriali) al giorno ante-

cedente al suddetto termine, a eccezione di quelle per le quali siano in corso procedimenti di iscrizione e cancellazione.

Per tali enti, infatti, le informazioni saranno comunicate successivamente, solo in caso di esito favorevole delle procedure.

A questo punto, l'iter sarà differenziato per le Aps nazionali e gli enti territoriali

Per le prime bisognerà prestare attenzione alla presenza di determinati requisiti per ottenere la qualifica di rete associativa.

Al fine di provvedere al popolamento iniziale della sezione del Registro dedicata alle reti (articolo 46, lettera e del Dlgs 117/17), infatti, nel comunicare i dati delle Aps nazionali l'ufficio dovrà individuare distintamente quelle asso-

ciazioni alle quali risulti affiliato un numero almeno pari a cento enti (iscritti al medesimo Registro nazionale) aventi sede legali o operative in almeno cinque regioni o province autonome.

Entro 90 giorni dal termine di cui all'articolo 30, l'ufficio competente dovrà trasmettere al Runts copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto degli enti (conservando la documentazione ulteriore). Qualora tali docu-

LE RETI

L'ufficio competente dovrà individuare le associazioni a cui risultino affiliati almeno cento enti con sede in almeno cinque regioni o province autonome

menti siano irreperibili si applicherà la medesima procedura prevista per l'iscrizione ordinaria (articolo 8) che prevede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la suddetta irreperibilità/insussistenza.

Una volta ricevuti tutti i documenti l'ufficio statale del Registro unico, avrà a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, facendo attenzione anche in questo caso alle particolari condizioni richieste per confluire nelle ulteriori sezioni dedicate alle reti associative. Se del caso potranno essere richieste informazioni integrative agli enti.

Per le articolazioni territoriali e i circoli affiliati i controlli sono af-

fidati agli uffici regionali e provinciali del Runts.

Questi ultimi, una volta ricevuti i dati degli enti con sede legale nel proprio territorio, acquisiscono tramite le associazioni affilianti le informazioni e i documenti mancanti, verificando entro 180 giorni la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Tale procedura, si precisa, non riguarda gli enti che, seppur affiliati ad associazioni di promozione sociale nazionali, siano già iscritti autonomamente ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale i cui dati sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 31 del decreto istitutivo del Runts (si veda articolo sopra).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo strumento/3

IL POPOLAMENTO PER LE ONLUS

Iscrizione dopo una verifica del modello organizzativo

Nella registrazione al Runts si dovrà valutare il corretto regime tributario previsto dal Cts

Andrea Fatarella

Con l'operatività del Runts, attesa nel primo semestre del 2021 (bisognerà attendere per la messa in funzione sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sul funzionamento dello stesso Registro), anche le Onlus saranno chiamate a operare una scelta riguardo la richiesta di acquisizione della qualifica di Ente del terzo settore o meno.

Tali enti, infatti, potranno decidere di iscriversi al Runts dal momento in cui questo sarà operativo e fino al 31 marzo dell'anno successivo all'abrogazione dell'Anagrafe delle Onlus, la cui decorrenza si avrà dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta per rendere efficaci determinate disposizioni fiscali contenute nel Codice.

Dalla lettura del decreto, emerge che per le Onlus sarà prevista una specifica procedura di iscrizione al Runts, diversa da quelle per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di


promozione sociale (Aps), nonché per la generalità degli enti.

Infatti, l'articolo 54 del Codice del terzo settore (Cts) ha previsto per le sole Odv e Aps esistenti al giorno antecedente l'operatività del Runts, una trasmigrazione automatica nelle sezioni ad esse dedicate del Runts. Procedura che non avviene per le Onlus, in quanto l'universo degli enti dotati di tale qualifica, a differenza delle Odv e Aps, è rappresentato da una complessità di soggetti giuridici di varia natura, ognuno con proprie caratteristiche, non riconducibili in un'unica sezione prevista dal Runts. Così, per poter scegliere se, ed eventualmente, in quale sezione iscriversi, l'ente dovrà valutare se ha già le caratteristiche richieste o se dovrà modificare la propria natura giuridica apportando le opportune modifiche organizzative.

Occorrerà quindi decidere, in base alla propria organizzazione, e anche tenendo anche conto dei diversi regimi tributari previsti dal Cts, in quale delle seguenti sezioni previste dall'articolo 46 del Codice l'ente voglia iscriversi: A) Organizzazioni di volontariato; B) Associazioni di promozione sociale; C) Enti filantropici; D) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; E) Reti associative; F) Società di mutuo soccorso; G) Altri enti del Terzo settore.

Si segnala inoltre che con il decreto istitutivo del Runts le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus cesseranno, ai sensi del-

LA PROCEDURA PER LE ONLUS



Accesso al Runts

Le Onlus potranno accedere al Runts dal momento in cui questo sarà operativo e fino al 31 marzo dell'anno successivo. Non è prevista per le Onlus una trasmigrazione automatica.

Iscrizione su domanda

L'Entrate dovrà comunicare al Runts le informazioni delle Onlus provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito. Saranno poi le Onlus a procedere all'iscrizione presentando la domanda.

Qualifica di Ets

Tali enti potranno acquisire la qualifica di Ets: perderanno i benefici previsti per le Onlus ma non dovranno devolvere il patrimonio. In alternativa, avranno tempo fino all'abrogazione della normativa di riferimento

l'articolo 101 comma 2 del Codice del terzo settore, dal giorno antecedente il termine di trasmigrazione delle Odv e Aps, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

Pertanto, i vari enti dovranno tener conto che, dalla data di operatività del Runts, le Direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate non potranno più procedere all'iscrizione di nuove Onlus nella relativa Anagrafe. Resta fermo che le organizzazioni già presenti nell'Anagrafe delle Onlus potranno comunque continuare a godere delle agevolazioni fiscali a loro dedicate, fino all'abrogazione della normativa prevista dal Dlgs 460/1997.

In quest'ottica, quindi, al fine di avere una situazione cristallizzata dei soggetti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus alla data di operatività del Runts, l'agenzia delle Entrate dovrà trasmettere l'elenco degli enti iscritti al Runts con specifiche modalità concordate con il Ministero il giorno antecedente il processo di trasmigrazione nel Registro delle Odv e delle Aps e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione finanziaria. Le Onlus, quindi, presenti in detto elenco a tale data potranno richiedere l'iscrizione nel Runts seguendo il procedimento a loro riservato dal decreto istitutivo.

Tuttavia, se la richiesta di acquisizione della qualifica di Ets avverrà prima dell'abrogazione dell'Anagrafe delle Onlus, non sarà più possibile per queste organizzazioni

godere delle agevolazioni riservate alle Onlus. Al fine dell'iscrizione nel Runts, le Onlus dovranno fornire copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguati alle disposizioni del Cts, nonché gli ultimi due bilanci approvati.

Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio del Runts competente disporrà l'iscrizione nel Runts nella sezione prescelta.

Nel caso in cui una Onlus intendesse acquisire invece la qualifica di impresa sociale dovrà presentare la richiesta di iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale (articolo 5, comma 2, Dlgs 112/2017).

Gli enti che non hanno acquisito la qualifica di Onlus entro il termine sopra descritto, potranno comunque richiedere l'acquisizione della qualifica di Ets, ma seguendo il percorso previsto per la generalità degli enti diversi dalle Onlus, Odv e Aps.

L'iscrizione nel Runts da parte delle Onlus comporterà la cancellazione delle stesse dall'Anagrafe delle Onlus, senza che però questo costituisca un'ipotesi di scioglimento dell'ente.

Si evidenzia invece che le Onlus che decideranno di non iscriversi al Runts, trascorso il termine del 31 marzo sopra descritto, saranno obbligate a devolvere il proprio patrimonio acquisito nel periodo in cui sono state iscritte nell'Anagrafe delle Onlus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procedura. Entro il 31 ottobre (termine non perentorio) le associazioni possono avvalersi dei quorum ordinari per deliberare le modifiche allo statuto

Benefici fiscali per tutto il periodo transitorio

Gabriele Sepio

L'istituzione del Runts delinea un momento importante anche per le organizzazioni non lucrative (Onlus), la cui migrazione nel nuovo Registro non sarà del tutto automatica. Per queste ultime, attualmente iscritte nell'Anagrafe unica gestita dall'agenzia delle Entrate, sarà la medesima amministrazione finanziaria a pubblicare l'elenco degli enti che risultano iscritti nell'apposito registro.

Spetterà, quindi, alla singola Onlus inviare all'Ufficio del Runts la documentazione necessaria per perfezionare l'iscrizione nella sezione prescelta. Pertanto, in vista della messa in funzione del Runts, le Onlus sono chiamate a valutare i tempi e le modalità entro cui proce-

dere all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

Sul fronte delle tempistiche, entro il 31 ottobre, le associazioni iscritte nell'attuale registro delle Onlus potranno avvalersi dei quorum dell'assemblea ordinaria per deliberare le modifiche volte ad adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili del Dlgs n. 117/2017, o per escludere l'applicazione delle nuove disposizioni derogabili con apposita clausola statutaria (articolo 101, comma 2 del Codice del terzo settore) beneficiando delle maggioranze e delle modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Attenzione, perché la data del 31 ottobre 2020 non rappresenta un termine perentorio, essendo possibile per le associazioni Onlus appor-

tare le modifiche con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria anche successivamente alla scadenza di cui sopra. L'agenzia delle Entrate, sul punto (circolare n. 13/2018) ha avuto modo di specificare che le Onlus potranno continuare a godere dei relativi benefici fiscali fino al termine del periodo transitorio legato all'efficacia delle nuove disposizioni tributarie (ossia fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione Ue avrà autorizzato le misure fiscali sottoposte al suo vaglio e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runts, ai sensi dell'articolo 104, comma 2 del Cts).

In attesa dell'adozione della nuova qualifica di Ets, tuttavia, gli

statuti delle Onlus dovranno continuare a rimanere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997. Tali enti, pertanto, potranno provvedere all'adeguamento con la procedura semplificata o, comunque, prima dell'istituzione del Runts ma l'efficacia delle modifiche statutarie legate alla nuova qualifica di Ets (incompatibili con la normativa Onlus) dovrà essere rinviata al termine del periodo transitorio.

Tali tipologie di enti, pertanto, una volta istituito il Registro unico potranno optare per iscriversi non appena questo sarà in funzione acquisendo la qualifica di Ets. Una scelta che non avrà effetti devolutivi sul patrimonio legati alla perdita della qualifica di Onlus (articolo 101,

comma 8 del Cts) ma che comporterà necessariamente la perdita della qualifica di Onlus e il relativo regime agevolativo. Pertanto, in attesa dell'operatività delle nuove disposizioni indirizzate agli Ets per la determinazione del reddito, si applicheranno le regole ordinarie del Tuir.

Diversamente, la Onlus potrà decidere di mantenere l'attuale qualifica sino all'abrogazione della relativa disciplina, legata all'autorizzazione Ue sui nuovi regimi introdotti dal Cts. In tal caso, l'efficacia delle modifiche statutarie per l'adozione della qualifica di Ets - incompatibili con la disciplina Onlus - dovrà essere rinviata al citato termine previsto dall'articolo 104, comma 2 del Dlgs 117/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli adeguamenti statutari

PROCEDURA E TEMPISTICHE

Maggioranza semplificata per l'ok entro il 31 ottobre

Attività da esercitare in prevalenza con l'apporto volontario degli associati

Gabriele Sepio

■ In vista della scadenza del 31 ottobre 2020 per gli adeguamenti degli statuti con le maggioranze semplificate, e in considerazione della messa in funzione del Registro unico prevista per la prima metà del 2021, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione (Aps) sono chiamate a compiere scelte ben precise.

Per queste ultime, infatti, il momento dell'istituzione del Runts segnerà una procedura di migrazione automatica nelle rispettive sezioni, che prevede un controllo sugli statuti da parte degli uffici competenti e la possibilità per questi ultimi di chiedere all'ente interessato chiarimenti e integrazioni (articolo 54 del Cts).

Per Odv e Aps, pertanto, sarà importante aver effettuato l'adeguamento in tempo utile per la migrazione: il venire meno degli attuali registri e l'esclusione dell'ente dal Runts comporterebbe la perdita delle rispettive qualifiche.

Come noto, la data del 31 ottobre consentirà alle Odv e Aps di approvare con le modalità previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria le modifiche volte ad adeguare lo Statuto a disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore oppure per escludere l'applicazione delle nuove disposizioni derogabili con apposita clausola statutaria (articolo 101, comma 2 Cts). Alla scadenza di tale termine le associazioni dotate di tali qualifiche potranno provvedervi con le maggioranze straordinarie.

Ma vediamo, più nel dettaglio, quali sono le modifiche statutarie a cui prestare attenzione. In primo luogo, ai fini del riconoscimento della qualifica di Odv/Aps, il Codice del Terzo settore prevede che l'ente dovrà essere costituito in forma di associazione, riconosciuta o non, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o rispettivamente a 3 organizzazioni di volontariato o 3 associazioni di promozione sociale. Con la conseguenza che Odv che oggi sono costituite in forma di fondazione dovranno, trasformarsi in associazione per mantenere la qualifica, mentre le associazioni che non rispettano il requisito numerico dovranno integrare la compagine associativa. In tal

LE CARATTERISTICHE DI ODV E APS



Odv

Forma associativa. Almeno sette soci persone fisiche o tre Odv. Attività svolta prevalentemente a favore di soggetti terzi con impiego del lavoro volontario degli associati. La denominazione deve contenere la locuzione o l'acronimo Odv. Amministratori scelti tutti tra gli associati. Solo rimborso per i componenti degli organi sociali.

Aps

Forma associativa. Almeno sette soci persone fisiche o tre Aps. Attività svolta a favore di propri associati, familiari e di soggetti terzi, impiegando in prevalenza lavoro volontario degli associati. La denominazione deve contenere la locuzione «associazione promozionale» oppure l'acronimo specifico previsto (Aps)

senso, pertanto, sarà necessario come chiarito dal ministero del Lavoro con la nota 4995/2019 adottare un atto (delibera assembleare) che confermi la volontà dell'ente di assumere la qualifica di Odv/Aps, con il consenso di un numero di soci pari a quello minimo di legge.

Accanto a tale peculiarità, le Odv e le Aps - nel modificare i propri statuti per renderli compliant alle disposizioni del Codice del Terzo settore - dovranno individuare una o più attività di interesse generale tra quelle di cui all'articolo 5 del Cts.

Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere prestata anche ai destinatari delle attività e alle modalità di svolgimento delle stesse. Sul primo fronte le attività istituzionali delle Odv dovranno essere rivolte prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto agli associati, quelle delle Aps potranno essere svolte in favore dei propri associati, dei familiari o di terzi. Per quanto concerne, invece, l'esercizio delle attività, sia le Odv che le Aps dovranno esercitarla in prevalenza attraverso l'apporto volontario dei propri associati. Le prestazioni di lavoro, infatti, sono ammesse solo entro limiti ben precisi e in una percentuale definita.

Per le ODV queste sono consentite in quanto necessarie per il regolare funzionamento o se volte a specializzare l'attività svolta a condizione che il numero dei lavoratori non superi il

50% di quello dei volontari. Discorso diverso, invece, per le Aps per le quali le prestazioni di lavoro sono ammesse solo se necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità sempre che il numero dei lavoratori non sia superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati.

Le denominazioni dovranno contenere le indicazioni di «organizzazione di volontariato» e «associazione di promozione sociale» o i rispettivi acronimi. Discrezionale l'aggiunta della locuzione «ente del Terzo settore» o dell'acronimo «Ets».

Infine, le sole Odv - in sede di adeguamento - dovranno prestare attenzione ad alcune prescrizioni. Tali enti, infatti, non potranno ricevere per le attività di interesse generale un vero e proprio compenso ma solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (salvo che l'attività non sia esercitata nei limiti di cui all'articolo 6 Cts). Mentre per quanto concerne la governance, le Odv dovranno sottostare a due precise condizioni: i membri dell'organo amministrativo dovranno essere scelti tra gli associati o tra persone indicate dagli enti associati; ai componenti degli organi sociali non potrà essere riconosciuto alcun compenso oltre al rimborso spese, eccezione fatta per coloro incaricati della revisione legale dei conti.

Associazioni. Denominazione insieme ad acronimo Ets

Enti sportivi, doppia iscrizione Coni-Runts

Andrea Mancino
Gabriele Sepio

■ Con la prossima pubblicazione del decreto Runts, il mondo dell'associazionismo sportivo (Asd e Ssd) è posto di fronte ad una serie di riflessioni circa la scelta di diventare Ets.

L'articolo 21 del Codice del terzo settore (Cts) indica clausole obbligatorie da inserire, e tra queste ricordiamo che accanto alla denominazione dell'associazione dovrà essere inserito anche l'acronimo Ets per l'iscrizione nel Runts. Il problema si pone per le associazioni sportive che vorranno mantenere anche l'iscrizione nel Registro del Coni. In questo caso accanto alle clausole previste per gli Ets, bisognerà mantenere quelle previste dall'articolo 90 della legge 289/2002. Il confronto tra le due norme imporrà un adeguamento circa la figura del socio, l'attività di interesse generale coniugata con l'obbligo di affidarsi a un Os (organismo sportivo) riconosciuto dal Coni, le modalità di devoluzione del patrimonio che dovrà essere effettuata solo a favore di un altro Ets con finalità sportive.

La differenza nasce dall'introduzione obbligatoria dell'organo di controllo e del revisore e dal trattamento economico riservato ai membri del consiglio direttivo. Si tratta di clausole compatibili che non creeranno problemi alle associazioni. Per le Ssd che vorranno iscriversi al Runts potranno farlo acquisendo la qualifica di impresa sociale con la conseguenza che potranno sorgere alcune questioni. La prima riguarda la forma giuridica: mentre le Ssd devono essere società di capitali, l'impresa sociale può assumere una qualsiasi delle forme previste dal libro V del codice civile. La seconda concerne la possibilità per l'impresa sociale, entro determinati limiti, di distribuire utili ai soci. Una differenza che dovrebbe essere superata dalle modifiche alla disciplina delle Ssd inserite nella bozza del nuovo T.u. dello Sport, che prevede per Ssd clausole analoghe se non identiche a quelle dell'impresa sociale. Un ultimo aspetto riguarda le Aps che, promuovendo attività sportive dilettantistiche, vorranno iscriversi nel Registro Coni. Anche in questo caso valgono le considerazioni già fatte, cui si aggiunge la previsione dell'articolo 35 Cts secondo cui non possono essere poste limitazioni di

natura economica o altre forme di discriminazione per l'ammissione di nuovi soci. Inoltre, le indicazioni inserite nel Cts circa la distribuzione indiretta di utili potranno trovare applicazione anche per Asd e Ssd iscritte al Registro Coni.

Un ultimo aspetto di interesse per chi deciderà di acquisire la qualifica di Ets, iscrivendosi anche nel Runts riguarda i collaboratori. Gli articoli 16 e 17 Cts prevedono che le prestazioni nel Terzo settore possano essere offerte o da volontari o da lavoratori dipendenti, ponendo peraltro un limite al numero di quest'ultimi. Da una prima lettura della norma le collaborazioni sportive dell'articolo 67, comma 1, lettera M del Tuir sembravano escluse. In realtà tali forme di collaborazione non essendo espressamente escluse, potranno continuare ad essere utilizzate con determinati limiti dalle Asd e Ssd iscritte anche al registro Coni. Dovranno essere limitate a quei che prestano mansioni connesse alla disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e in base all'elenco che ciascuna Fsn e Dsa ha approvato. Anche in questo caso la bozza del T.u. sullo Sport prevede modifiche al lavoro sportivo che limiteranno l'applicazione dell'articolo 67 Tuir, uniformando al Cts il concetto di lavoro anche nel mondo dello sport dilettantistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Asd e Ssd

Acronimi rispettivamente di «associazione sportiva dilettantistica» e di «società sportiva dilettantistica». Attualmente entrambe sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, lo strumento che il Coni ha istituito per confermare definitivamente il riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni e società dilettantistiche già affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La personalità giuridica

IL RICONOSCIMENTO

Notaio garante dei requisiti per l'iscrizione al Runts

L'ente senza scopo di lucro non Ets dovrà richiedere la registrazione a prefetto o Regione

Gianluca Abbate*

Il Codice del terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts) attribuisce rilevanza fondamentale al ruolo del notaio: uno dei punti essenziali della Riforma è caratterizzato, infatti, dall'innovativo iter per il riconoscimento delle personalità giuridica, cristallizzato nell'articolo 22 del Cts. Tale norma, archiviando, per gli enti del Terzo Settore, il cosiddetto "regime concessorio" (finora operante per l'acquisto delle personalità giuridica degli enti di cui al libro primo del Codice civile), prevede espressamente che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al Dpr 361/00, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico, riconoscendo, conseguentemente, al notaio - in maniera speculare a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di società di capitali - il "munus" di espletare il

controllo di legalità sostanziale.

In questi termini, spetterà al notaio effettuare un controllo finalizzato alla verifica delle condizioni imprescindibili per l'iscrizione nel predetto Registro unico. E l'analogia con la disciplina delle società di capitali emerge anche con riferimento alle modifiche statutarie successive, per le quali l'articolo 22, comma 6, del Cts rinvia alla medesima procedura di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, attinenti proprio alla costituzione.

Pertanto, così come dall'iscrizione al Registro delle imprese discende l'acquisto della personalità giuridica per le società di capitali, parallelamente, all'iscrizione al Runts consegue l'acquisto della personalità giuridica per gli Ets neo-costituiti, ovvero l'efficacia delle relative modifiche statutarie.

Siamo di fronte, quindi, a uno degli elementi qualificanti dell'intervento riformatore che, in attuazione puntuale del mandato di cui alla legge delega, mira ad assicurare celerità e uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, rimediando alle evidenti disomogeneità che, invece, hanno connotato finora il percorso per l'ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti senza scopo di lucro. L'articolo 22 del Cts sancisce, quindi, il dovere del notaio, che abbia stipulato l'atto

PASSAGGI SALIENTI

L'istituzionalizzazione del Terzo settore, mira a introdurre, nell'ordinamento, una disciplina omogenea, per l'acquisto della personalità giuridica da parte degli Ets.

La verifica delle condizioni

Il legislatore delegato introduce un iter innovativo per il riconoscimento attribuendo al notaio il compito di verificare le condizioni per acquisire la personalità giuridica e i requisiti patrimoniali minimi per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (15mila euro per le associazioni e 30mila per le Fondazioni).

I tempi per la richiesta

Il notaio dopo aver effettuato le verifiche procederà, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo o dal verbale di modifica da cui emerge la volontà di ottenere il riconoscimento, a richiedere l'iscrizione dell'ente nel Runts con il contestuale ottenimento della personalità giuridica. Il notaio è il protagonista del "sistema normativo" che, per il Terzo settore, sostituisce il "sistema concessorio".

costitutivo di un Ets, interessato a conseguire la personalità giuridica o che abbia pubblicato un testamento con il quale si dispone una fondazione, di depositare, entro i successivi 20 giorni, l'atto notarile presso il competente ufficio del Runts, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Questo solo se il notaio abbia verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e dei requisiti patrimoniali per il conseguimento della personalità giuridica.

Trattasi di un dovere istituzionale del notaio/pubblico ufficiale, preordinato a rendere il sistema "normativo" per il conseguimento della personalità giuridica lineare e compiuto, così come già accade, con risultati apprezzabili, per le società di capitali dal novembre 2000, a seguito della riforma del diritto societario. Va da sé che, nei casi in cui l'ente senza scopo di lucro intendesse ottenere la personalità giuridica ma non volesse assumere la qualifica di Ets, dovrà inoltrare l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, in forza del preesistente Dpr 361/2000, richiedendo l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione o provincia autonoma competenti.

*Notaio in Rieti e in Roma - Consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo settore e a sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Delibere. Comunicazione agli amministratori se mancano le condizioni per l'iscrizione

Restyling statutario, l'Ufficio verifica entro 30 giorni

Enrico Maria Sironi*

Il decreto Runts disciplina la procedura per il conseguimento, con l'iscrizione nel Runts, della qualifica di Ets da parte degli enti già dotati di personalità giuridica (in quanto acquisita ai sensi del Dpr n. 361/2000, o anche in virtù del previgente articolo 12 del Codice civile). A tale procedura è dedicato l'articolo 17 del decreto in corso di pubblicazione, il quale richiede che l'ente provveda, mediante decisione del competente organo (l'assemblea o, nel caso di fondazioni prive di organo assembleare, l'organo amministrativo) assunta con il quorum delle modifiche statutarie, a deliberare l'adeguamento del proprio statuto al Codice del terzo settore. È evidente, infatti, che per ottenere l'iscrizione nell'istituendo Registro e conseguire la qualifica di Ets (con la possibilità di godere della relativa disciplina) gli statuti degli enti preesistenti dovranno necessariamente essere sottoposti

a un "restyling": si pensi, alla necessità di inserire nella denominazione l'indicazione di «ente del terzo settore» o l'acronimo «Ets» (ovvero le altre indicazioni e/o acronimi previsti dal decreto n.117/2017 per determinati enti, quali le organizzazioni di volontariato).

Naturalmente, trattandosi di enti dotati di personalità giuridica, il relativo verbale dovrà essere ricevuto dal notaio in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile. Come previsto dall'articolo 22 del Cts, il notaio che ha ricevuto il verbale contenente la decisione di adeguamento statutario, con contestuale volontà dell'ente di richiedere l'iscrizione al Runts e l'indicazione della sezione del registro al quale iscriversi, dovrà verificare il ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge, compresa quella relativa alla sussistenza del patrimonio minimo (articolo 22, comma 4, del Cts). Una volta effettuate le opportune verifiche sarà lo stesso notaio a procedere,

entro i successivi 20 giorni, a chiedere l'iscrizione nel registro. Diversamente, se non ritenga sussistere le condizioni prescritte, ne darà comunicazione motivata agli amministratori entro 30 giorni.

Il conseguente procedimento presso il Runts è analogo a quello degli enti con personalità giuridica di nuova costituzione (compreso l'operare del silenzio-assenso in caso di mancato provvedimento entro 60 giorni dalla data della domanda presentata dal notaio), fermo restando che l'ufficio del Runts dovrà verificare la sola regolarità formale della documentazione. Il controllo dell'ufficio sarà, invece, sostanziale in caso di domanda presentata dagli amministratori a seguito di rifiuto del notaio (e in tal caso la mancata risposta entro il termine di 60 giorni varrà come rifiuto dell'iscrizione).

Per gli enti dotati già di personalità giuridica l'iscrizione al Runts determinerà la "sospensione" dell'efficacia dell'iscrizione nei regi-

stri (prefettizi o regionali) delle persone giuridiche. La relativa domanda, pertanto, dovrà contenere i necessari riferimenti al Registro in cui l'ente è iscritto. In caso di successiva cancellazione dell'ente dal Runts (ad esempio, per la perdita dei requisiti), l'ufficio ne darà comunicazione alla prefettura o alla regione competente, conservando la personalità giuridica (e tornerà efficace la sua iscrizione nel registro ex Dpr n.361/2000).

Il procedimento in esame si applica, oltre che agli enti preesistenti all'istituzione del Runts, anche a quelli che saranno costituiti dopo l'istituzione del registro, ma privi dei requisiti Ets (e che pertanto otterranno la personalità giuridica ai sensi del Dpr n.361/2000), i quali decidano successivamente di ottenere l'iscrizione nel Runts, previa delibera di adeguamento statutario verbalizzata da notaio.

*Notaio in Gallarate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI IN VFTRINA



IN TEMPO REALE Nt+ Enti locali & Edilizia

Il nuovo punto d'incontro per amministratori, professionisti, dipendenti pubblici e imprese che lavorano con la pubblica amministrazione: notizie in tempo reale su tributi, bilanci, appalti, personale per gli operatori degli enti locali e le imprese, contenuti aggiornati, schede operative e rimandi alle banche dati professionali, progetti e concorsi, bandi di gara e un filo diretto con un notiziario Radiocor dedicato alle Regioni. Scopri di più: ntplusentilocaliedilizia.com



L'AGGIORNAMENTO Guida al Diritto

Guida al Diritto si presenta completamente rinnovata nei contenuti e nella veste grafica per poter essere al passo con le esigenze dei propri abbonati e poter rafforzare il proprio impegno nel fornire tutti gli strumenti e gli orientamenti utili alla professione. Un ausilio indispensabile per conoscere tutte le novità legislative e giurisprudenziali in ambito civile, penale, amministrativo, comunitario e internazionale. Scopri di più: offerte.ilssole24ore.com/gd



IL SISTEMA Smart 24 Lavoro

La piattaforma digitale che rende più facile l'attività professionale quotidiana del consulente del lavoro, del manager d'impresa e degli esperti in materia di lavoro, mettendo subito a disposizione le notizie e gli approfondimenti del Gruppo 24 Ore, la contrattazione collettiva, le sintesi operative, i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza, i fogli di calcolo, il gestionale Ateco. Scopri di più: smart24lavoro.com

L'iscrizione/1

ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA

Accesso al Runts anche per gli enti non riconosciuti

Domanda ad hoc su piattaforma informatica. Ricorsi al Tar contro i dinieghi

Ilaria Ioannone

Accanto agli enti dotati di personalità giuridica potranno altresì accedere al Registro unico anche coloro che non ne siano in possesso. In questo caso, il decreto istitutivo del Runts disciplina espressamente il procedimento che consentirà agli enti che non intendano acquisire la personalità giuridica di iscriversi in sei delle sezioni del Registro. Il provvedimento, infatti, disciplina la sola iscrizione nella sezione riservata ad Odv, Aps, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso e altri Ets. Resta fuori quella relativa alle imprese sociali.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal rappresentante legale all'Ufficio del Registro unico della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la propria sede, ad eccezione delle reti che, invece, dovranno indirizzare la richiesta all'Ufficio statale del Runts. Una procedura questa tutta telematica che sarà sottoposta a controlli da parte del sistema in-

formatico ai fini dell'effettivo inoltramento e dell'accettazione.

PERSONALITÀ GIURIDICA

In particolare, gli enti senza personalità giuridica che intenderanno accedere al Registro dovranno corredare la domanda con:

- 1) l'atto costitutivo (in mancanza si potrà depositare un'attestazione di irrecuperabilità o insussistenza);
- 2) lo statuto registrato presso l'agenzia delle Entrate;
- 3) una copia dell'ultimo/i due bilanci consecutivi approvati se si tratta di un ente che già esercita la propria attività;
- 4) l'attestazione di adesione alla rete associativa.

Per di più bisognerà indicare nella domanda anche alcune informazioni tra cui la sezione del Runts in cui ci si intende iscrivere, la denominazione, il codice fiscale o la partita Iva; la forma giuridica, la sede legale, la data di costituzione dell'ente, le attività di interesse generale; il numero dei lavoratori; la dichiarazione di presunzione di commercialità o meno dell'ente in base alle regole contenute all'articolo 79 del Codice del terzo settore (Cts).

Accanto a tali informazioni, per le Odv e le Aps senza personalità giuridica - in sede di presentazione della domanda - sarà richiesto di indicare:

- 1) il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per numero di persone fisi-

L'ITER DA SEGUIRE

Enti senza personalità giuridica

Il rappresentante legale presenterà la domanda con:

1. atto costitutivo
2. statuto
3. ultimo bilancio o ultimi due bilanci se si tratta di enti che stiano già svolgendo la propria attività

Iscrizione di reti

In caso di reti servirà una dichiarazione di partecipazione alla rete. L'istanza dovrà indicare:

1. l'indicazione della sezione del Runts in cui iscriversi;
2. la denominazione, nel rispetto del Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
3. il codice fiscale;
4. l'eventuale partita Iva;
5. la forma giuridica

Trasmissione della domanda

L'invio è telematico. Iscrizione in 60 giorni in caso di documenti completi (30 per le Reti). Per integrazioni ulteriori 30 giorni. Nei successivi 60 giorni l'Ufficio iscriverà o comunicherà i motivi ostativi. In caso di diniego, l'ente potrà ricorrere al Tar territorialmente competente, mentre le reti dovranno farlo al Tar del Lazio

che, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del Runts per cui si chiede l'iscrizione;

- 2) il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- 3) il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente;
- 4) il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

LA VERIFICA

Una volta ricevuta la domanda, l'Ufficio del Registro unico competente sarà chiamato a verificare (tramite la piattaforma informatica) la completezza e l'idoneità della documentazione inoltrata nonché la sussistenza dei requisiti previsti dal Cts. In caso positivo, entro sessanta giorni, l'Ufficio provvederà ad iscrivere l'ente nella sezione del Runts indicata nella domanda. Discorso diverso, invece, laddove risulti necessaria un'integrazione documentale. In tale ipotesi, l'Ufficio del Runts richiederà all'ente di completare o rettificare la domanda di iscrizione assegnando un termine di trenta giorni entro cui adempiere. Pertanto, nei successivi sessanta giorni dall'invio della documentazione integrativa, due potranno essere le strade che si apriranno all'ente: l'Ufficio competente potrà comunicare l'iscrizione al Runts o, in alternativa, i motivi ostativi dell'accoglimento della domanda.

Attenzione però al procedimento di iscrizione nel Registro delle reti. Queste ultime - laddove ai fini dell'adeguamento al Cts abbiano adottato un modello standard approvato dal Ministero - in presenza dei requisiti nonché della completezza della documentazione potranno essere iscritte nella sezione ad hoc entro un termine breve (30 giorni anziché 60).

Allo scadere dei termini assegnati all'Ufficio del Runts per procedere all'iscrizione senza che questo abbia emesso un provvedimento (positivo o meno), la domanda si intenderà accolta, con la conseguenza che l'ente potrà assumere la qualifica di ente del terzo settore e sarà individuato in modo unico nel Registro mediante apposito codice fiscale.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità per gli enti che abbiano ricevuto il diniego all'iscrizione nel Registro unico di ricorrere dinanzi al tribunale amministrativo competente per territorio. Le reti, invece, dovranno rivolgere la propria istanza al Tar del Lazio. Quest'ultimo, infatti, sarà competente per i provvedimenti emessi dall'Ufficio statale del Runts dal momento che la sezione «reti» è gestita direttamente dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tale competenza resta ferma anche laddove la rete risultasse iscritta in una ulteriore sezione del Registro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verifiche. Il controllo non passa più da Prefettura e Regioni. Duplice valutazione a seconda che si tratti di ente già esistente o di nuova costituzione

Esame semplificato sulla sussistenza dei requisiti

**Martina Manfredonia
Gabriele Sepio**

La riforma del Terzo settore ha previsto un iter semplificato per acquisire la personalità giuridica contestualmente all'iscrizione al Registro unico (articolo 22 del Dlgs n. 117/2017). Anziché passare per il vaglio di Prefettura e Regioni (ai sensi del Dpr n. 361/2000), tutti i controlli sono lasciati al notaio il quale sarà incaricato di ricevere l'atto costitutivo o di modifica statutaria e verificare la sussistenza delle condizioni per assumere la qualifica di ente del Terzo settore (i.e. svolgimento delle attività di interesse generale, divieto di distribuzioni di utili, rispetto del principio di democraticità negli enti associativi) nonché quella relativa al patrimonio mi-

nimo (15mila euro per le associazioni e 30 mila per le Fondazioni).

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona il procedimento. Il decreto istitutivo del Registro unico prevede, infatti, differenti modalità a seconda che si tratti di un ente di nuova costituzione o meno. Per i primi, il notaio - ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e contestuale iscrizione nel Runts - dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Cts per la sua costituzione e il patrimonio (articolo 22 del Cts). In caso positivo, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo sarà il notaio stesso a depositare la documentazione necessaria per l'iscrizione al Runts da cui dovrà risultare l'attestazione della sussistenza del patri-

monio (di cui andranno specificati entità e composizione). In caso di apporto in denaro, servirà un'apposita certificazione bancaria, mentre se il patrimonio risulta costituito da beni diversi sarà necessario produrre una perizia di stima giurata dalla quale risultino la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità.

Qualora in sede di controllo il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per l'iscrizione al Registro - similmente a quanto avviene per le società - dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, ai fondatori o agli associati. Questi ultimi nei successivi 30 giorni dal ricevimento potranno provvedere autonomamente a richiedere l'iscrizione nell'Ufficio del Registro compe-

tente il quale a sua volta avrà 60 giorni per le opportune valutazioni che in tal caso non riguarderanno la sola correttezza della documentazione ma anche della sussistenza dei requisiti formali.

Una volta inoltrata la domanda all'Ufficio del Runts quest'ultimo verificherà la regolarità formale della documentazione provvedendo alla successiva iscrizione nel termine di 60 giorni. Diversamente, sempre entro detto termine, l'Ufficio inviterà il notaio ad integrare/rettificare la documentazione laddove ravvisi delle mancanze.

Quest'ultimo avrà tempo 30 giorni per provvedervi, una volta trascorsi ulteriori 30 giorni dalla presentazione delle integrazioni, se l'ufficio non provvede all'iscri-

zione questa si intende accolta.

Analogha procedura è prevista anche per le associazioni non riconosciute che intendano acquisire la personalità giuridica con il Runts nonché per gli enti già iscritti nel Registro in forma non riconosciuta che vogliano successivamente ottenere il riconoscimento.

In queste due ipotesi il notaio, dopo aver rispettivamente ricevuto la delibera dell'organo competente con cui viene manifestata l'intenzione di assumere la personalità giuridica o il verbale di richiesta di adeguamento dello statuto, procederà con le opportune verifiche inviando all'Ufficio del Runts competente la domanda di iscrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iscrizione/2

IMPRESE SOCIALI E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Due registri sovrapposti in comunicazione tra loro

Gli enti sociali continueranno ad essere gestiti dall'ufficio delle imprese

Gianluca Salvatori

■ Vede finalmente la luce il decreto che disciplina le procedure per l'iscrizione degli enti di Terzo settore nel Runts. Un atto atteso da molto tempo, che fa compiere un passo avanti al cammino accidentato della riforma. Ormai si temeva che i continui rinvii fossero l'anticamera di una rottamazione prematura del percorso avviato nel 2016 con la legge delega.

Qualche segnale contraddittorio, come la mancata assegnazione delle deleghe sul Terzo settore all'inizio del Conte 2 e più di recente il silenzio riservato dal Governo al non profit all'interno delle linee-guida che indirizzano l'utilizzo delle risorse europee del programma Next generation Eu, avevano fatto temere che l'attenzione dedicata a questo settore fosse crollata.

Bene, dunque, che il percorso di attuazione della riforma si sia rimesso in moto. Specie perché al destino del Runts sono collegati molti adempimenti la cui assenza sta frenando i programmi di sviluppo di moltissime organizzazioni. Ora invece c'è un termine certo e le procedure sono state definite. Anche se restano altri aspetti da regolare - come quelli fiscali - il rischio di restare in mezzo al guado sembra scongiurato.

Segnali importanti con il decreto istitutivo del Runts arrivano anche per le imprese sociali. Come noto, gli enti che vogliono adottare tale qualifica dovranno iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Adempimento che sarà valido anche ai fini dell'iscrizione dell'ente nella relativa sezione del Runts (articolo 11, comma 3 Cts). Come noto, il Dm 16 marzo 2018 delinea i passaggi necessari per l'iscrizione delle imprese sociali nell'apposito Registro prevedendo l'obbligo di deposito presso l'ufficio del Registro imprese di competenza, in via telematica o su supporto informatico, l'atto costitutivo, lo statuto e gli altri documenti relativi all'impresa (quali il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e, per le imprese che fanno parte di un gruppo, l'accordo di partecipa-

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La documentazione

Gli enti che intendono acquisire la qualifica devono depositare presso l'ufficio del registro imprese di competenza, in via telematica o su supporto informatico, l'atto costitutivo, lo statuto e gli altri documenti relativi all'impresa (quali il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e, per le imprese che fanno parte di un gruppo, l'accordo di partecipazione e i dati relativi ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento). Pertanto, dovranno iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Adempimento che sarà valido anche ai fini dell'iscrizione dell'ente nella

relativa sezione del Runts. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 del Cts. Le imprese sociali potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni collegate al Registro imprese sezioni "imprese sociali" utilizzando nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna la dicitura «impresa sociale», mentre la locuzione «ente del Terzo settore» potrà essere utilizzata in aggiunta.

Prevista la migrazione nelle diverse sezioni del Runts anche per le imprese sociali ad eccezione di quelle in forma cooperativa, alle quali si applicano norme speciali

zione e i dati relativi ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento).

Non vi sarà quindi nessuna duplicazione. Le imprese sociali continueranno, infatti, a essere tenute e gestite dall'ufficio del Registro delle imprese: i due registri di fatto, quindi, si sovrapporranno e comunicheranno tra di loro.

Per quanto attiene ai benefici collegati all'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese, l'articolo 7 del decreto Runts conferma la possibilità per tali enti di continuare a beneficiarne. Con la conseguenza che si possa continuare a utilizzare nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna la dicitura "impresa sociale", mentre la locuzione "ente del Terzo settore" potrà essere utilizzata in aggiunta.

Anche per le imprese sociali potrà essere prevista la migrazione tra sezioni del Runts (articolo 22) salvo per quelle costituite in forma di cooperativa, alle quali si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti, previa cancellazione dell'ente dalla sezione delle imprese sociali del Registro imprese, che dovrà essere richiesta dall'Ets interessato.

È bene evidenziare che le disposizioni contenute nel decreto Runts non introducono novità sostanziali e confermano l'impianto precedente, già normato dal decreto interministeriale del 16 marzo 2018. Con cui si disciplinavano gli atti e i documenti da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione nell'apposita sezione dedicata alle imprese sociali. In quella sede, come si ricorderà, era stato

anche disposto che le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d. lgs. 112/17, acquisissero di diritto la qualifica di impresa sociale mediante lo scambio di dati tra l'albo delle cooperative e il Registro delle imprese.

Sta così prendendo forma un sistema di imprese sociali finalmente popolato con numeri consistenti, che configurano un nucleo di dimensioni importanti tale da porre l'Italia tra i paesi in cui questa forma d'impresa è più diffusa. Come emerge del resto dalla mappatura recentemente pubblicata dalla Commissione europea, e realizzata da Euricse, con cui è stata realizzata una ricognizione a livello continentale della presenza di imprese sociali e delle condizioni istituzionali per il loro sviluppo.

In un tempo in cui le future strategie europee passano attraverso la definizione di un Piano di azione per l'economia sociale, nell'ambito del quale le imprese sociali sono destinate a svolgere un ruolo essenziale per lo sviluppo economico e al tempo stesso sociale dei paesi europei, la posizione italiana parte quindi da una condizione favorevole. Abbiamo un'esperienza lunga e articolata di realtà d'impresa sociale, una elaborazione teorica che ha fatto da riferimento anche per le politiche di altri paesi, un quadro giuridico che è stato spesso preso a modello. Si tratta ora di recuperare il tempo perso in questo lungo passaggio legislativo, completando l'iter di riforma, per dimostrare quanto in Italia le imprese sociali abbiano ancora un potenziale da esprimere.

Sms. Registro imprese e sezione del Runts

Mutuo soccorso a doppio binario

**Antonio Frediani
Gabriele Sepio**

■ Il decreto del ministro del Lavoro del 15 settembre istituisce all'interno del Runts una sezione per le società di mutuo soccorso (Sms), menzionate dal legislatore tra le particolari categorie di enti del Terzo settore (articolo 4 del Cts). Sono enti mutualistici che forniscono servizi e sussidi ai propri iscritti e ai loro familiari, operando sia nel settore sanitario e socio-assistenziale sia nel campo dell'educazione, della cultura e degli interventi volti all'inclusione sociale. Sono organizzazioni prive di finalità lucrative, costituite da soggetti che si associano e conferiscono contributi economici con l'obiettivo di ricevere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno.

Con l'istituzione del Runts, viene previsto anche per le società di mutuo soccorso un sistema di pubblicità legale nel quadro del Terzo settore, in linea con il percorso di riforma già avviato, per tali enti, dal Dl 179/2012. Quest'ultimo decreto, infatti, aveva previsto per le Sms l'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali del registro imprese, con iscrizione altresì nell'Albo delle società cooperative. Questo sistema di adempimenti pubblicitari è stato poi integrato dal Dlgs 117/2017, in ragione dell'istituzione del nuovo Registro.

Nella sezione dedicata alle società di mutuo soccorso all'interno del Runts potranno iscriversi - previa cancellazione dalla sezione imprese sociali del Registro imprese - le Sms che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi (articolo 46, comma 1, lettera f) del Cts).

La richiesta di iscrizione andrà inviata all'ufficio del Registro imprese competente, che provvederà alla cancellazione dell'ente dalla sezione imprese sociali. Dovranno invece rimanere iscritte in quest'ultima sezione, le Sms che abbiano un versamento annuo di contributi superiore a 50 mila euro e che gestiscano fondi sanitari integrativi. Questo, del resto, appare il sistema pubblicitario più coerente per gli enti più strutturati ed organizzati, che offrono quindi servizi da collocare nell'ambito di un'attività di impresa, quali ad esempio quelli

svolti secondo criteri di mutualità nei settori sanitari, previdenziali e dei servizi sociali. In tale contesto, la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 3818/1886 che vieta lo svolgimento dell'attività di impresa, sembra doversi leggere nell'accezione dell'epoca, in linea con quanto stabilito dal Codice di Commercio del 1882, dove per attività di impresa si intende quella commerciale. Si segnala, inoltre, che le Sms esistenti alla data di entrata in vigore del Cts (3 agosto 2017) potevano trasformarsi entro tre anni dalla medesima data - in «associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale», evitando di devolvere il proprio patrimonio e ciò in deroga alla previsione di cui all'articolo 8 comma 3 della legge 3818/1886. Evidente come il legislatore ritenesse tale lasso temporale congruo rispetto alle esigenze, ma il termine indicato è invece spirato prima dell'operatività del Runts. In mancanza del verificarsi di questa condizione, necessaria ai fini della trasformazione delle Sms in «associazioni del terzo settore» entro i tempi inizialmente previsti, è ragionevole ritenere che la devoluzione del patrimonio scatti solo laddove la Sms non dovesse acquisire la qualifica di Ets, a prescindere dalla sezione del Registro prescelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Definizione

Si tratta di enti mutualistici che forniscono servizi e sussidi ai propri iscritti e ai loro familiari, operando sia nel settore sanitario e socio-assistenziale sia nel campo dell'educazione, della cultura e degli interventi volti all'inclusione sociale. Sono organizzazioni prive di finalità lucrative, costituite da soggetti che si associano e conferiscono contributi economici con l'obiettivo di ricevere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno.

L'iscrizione/3 GLI ENTI FILANTROPICI

La scelta è tra la sezione ad hoc e quella dedicata agli altri enti

Lo statuto deve indicare i principi da seguire nella gestione del patrimonio

Pietro Ferrari Bravo*

Con il Codice del terzo settore (Cts), trova espresso riconoscimento la figura giuridica dell'ente filantropico, alla quale è dedicata una apposita sezione del Runt. Benché non codificato normativamente, nella prassi l'ente filantropico esisteva da tempi ben più remoti.

Uscendo dalla categoria normativa, si potrebbe per certi versi dire che, se le organizzazioni di volontariato intermediano il fattore lavoro (volontario), l'ente filantropico si caratterizza per la finalità di «erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale» (articolo 37), intermediando così il fattore capitale, utilizzando cioè risorse donate e rendite da investimenti, indirizzando ricchezza privata al bene comune.

Oggi la filantropia istituzionale svolge un ruolo decisivo nel fornire risposte ad alcune delle esigenze più

avvertite dal tessuto sociale del Paese (in ambiti quali l'educazione, la povertà, l'assistenza a disabili e anziani non autosufficienti) e con la riforma l'ente filantropico trova una sua specifica identità.

La natura di ente filantropico, benché spesso facilmente riconoscibile nella prassi, da un punto di vista giuridico non è sempre inequivocabilmente e necessariamente distinguibile dalla macrocategoria degli «enti del Terzo settore», che ricomprende le organizzazioni costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (articolo 4 del Cts). Per questo, nell'iscrizione dell'ente al Registro, la scelta che si porrà di fronte a molti degli enti non profit che erogano denaro, beni o servizi per finalità solidaristiche (e, in particolare, alle fondazioni) sarà quella di iscriversi alla sezione «Enti filantropici» o alla categoria residuale «Altro ente di terzo settore».

Nel Codice del terzo settore, gli enti filantropici sono in generale assoggettati alle stesse norme (ad esempio in termini di trasparenza, controllo, governance e accountability) cui sono assoggettati gli altri enti del terzo settore. Rispetto agli altri Ets, inoltre, negli atti costitutivi degli enti filantropici dovranno essere esplicitati «i principi ai quali

essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione» (articolo 38 comma 2 Cts), ciò al fine di rendere riconoscibili ed eventualmente apprezzabili da parte della collettività gli orientamenti di fondo che caratterizzano l'ente. Infine, ove tenuti alla redazione del bilancio sociale (elemento che potrebbe meritare un chiarimento sulla base del combinato di-

sposto degli articoli 14 e 39 del Cts), tale documento dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (articolo 39 del Cts).

Dal punto di vista fiscale, il trattamento applicato agli enti filantropici sarà in generale lo stesso a cui sono assoggettati gli enti iscritti alla categoria residuale «Altro Ente di terzo settore», ovviamente *ceteris*

paribus (ad esempio, attività commerciale/non commerciale) e al netto di una eccezione: gli enti filantropici che risulteranno dalla trasformazione di un'organizzazione di volontariato beneficeranno dell'esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale (articolo 84, commi 2 e 2 bis del Cts).

Proprio per le organizzazioni di volontariato, enti con specifiche caratteristiche distinte rispetto alla generalità degli Ets, è prevista una specifica normativa su taluni aspetti fiscali (a titolo di esempio con riferimento alla detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di tali enti, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Cts). È possibile immaginare che l'iscrizione al Registro nella sezione enti filantropici - da parte di quei soggetti che sono effettivamente in possesso delle relative caratteristiche - sia in grado di consentire anche al legislatore, in prospettiva, una migliore identificazione del mondo della filantropia istituzionale presente nel nostro Paese. Ciò potrebbe forse in futuro permettere la definizione di misure fiscali tarate sulle specificità proprie della natura dell'ente filantropico (ad esempio, in materia di tassazione di rendite finanziarie o immobiliari).

* Assifero - Associazione italiana fondazioni ed enti filantropici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NUOVA FIGURA GIURIDICA

● L'ente filantropico è una nuova figura giuridica introdotta dal Codice del Terzo Settore (articoli 37-39 del Codice del terzo settore) che trova allocazione in una specifica sezione del Registro unico del terzo settore (Runt)

● Possono adottare la qualifica di ente filantropico le fondazioni e le associazioni, costituite al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

● Per il proprio funzionamento, gli enti filantropici traggono le risorse economiche principal-

mente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi

● Gli enti filantropici dovranno indicare nello Statuto i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione ed inserire nel bilancio sociale (articoli 14 e 39 Codice del terzo settore) l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

I soggetti «residuali». Possono iscriversi al Runt anche associazioni, fondazioni semplici e alcuni tipi di Ong

L'autonomia patrimoniale apre la strada al trust

Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

Nella sezione residuale dedicata agli «altri Ets» andranno a confluire tutti quegli enti che, in quanto privi di specifiche qualifiche, non possano collocarsi in una delle precedenti.

Vi rientrano sicuramente le associazioni (riconosciute e non) e le fondazioni semplici, che ad esempio non abbiano le qualifiche di Odv e Aps o la nuova veste di ente filantropico. Tali enti seguiranno la procedura ordinaria di iscrizione, con le diverse modalità viste in precedenza a seconda che il soggetto sia o meno già dotato di personalità giuridica in base all'attuale disciplina di cui al Dpr 361/2000 ovvero voglia ottenere il riconoscimento ai sensi del nuovo articolo 22 del Cts. In ogni caso, resta imprescindibile l'adeguamento di atto costitutivo

e/o statuto, circostanza da tenere in considerazione per quegli enti che ne siano sprovvisti (o che non riescano a reperire tali documenti in quanto risalenti nel tempo). In questi casi sarà possibile rimediare con un atto ricognitivo dell'esistenza dell'ente, facendo risultare dal verbale di assemblea (da redigersi in forma pubblica davanti al notaio) una breve storia dell'ente e delle sue attività/finalità statutarie, con contestuale approvazione dello statuto vigente (contenente tutte le clausole essenziali per la qualifica di Ets).

Sempre nella categoria degli «altri Ets» potrebbero rientrare i comitati e i trust. I primi, pur essendo enti che per natura hanno vita breve, non sono espressamente esclusi dal Cts né la riforma impone una durata minima per l'iscrizione al Runt.

Discorso simile per i trust, da sempre strumenti utilizzati per il perseguimento di finalità meritevoli di tutela (si pensi ai charitable trust o ai trust per disabili di cui alla legge 106/2016). Anche se privo di soggettività giuridica, il trust o, meglio, alcune tipologie di trust, e sono dotati di autonomia patrimoniale e, a ben vedere, proprio tale requisito sarebbe sufficiente per fargli assumere la qualifica di Ets, al pari di quanto avviene per il ramo degli enti religiosi. In sostanza, è in tal senso che andrebbe interpretato

ICOMITATI

Sono organismi che hanno vita breve ma il Codice non impone una durata minima per poter essere ammessi nel Registro

il riferimento agli «enti» contenuto nell'articolo 4 del Cts, consentendo l'accesso al Terzo settore a tutte quelle realtà orientate allo svolgimento di finalità solidaristiche attraverso un patrimonio destinato allo scopo. Del resto, è giusto il caso di ricordare che nel nostro ordinamento è già conosciuta e ammessa la figura dei trust Onlus, per i quali, se non fosse consentito il passaggio nel Runt, una volta abrogato il regime di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, non vi sarebbe altra scelta che devolvere il patrimonio.

Un'altra categoria di enti che potrebbe confluire nella sezione residuale è composta dalle Ong di cui all'articolo 32, comma 7 della L. 125/2014, già riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49/1987, seppure con alcune precisazioni. Alcune di queste sono attualmente dotate della qualifica di Odv e, in quanto

tali, potranno confluire nella relativa sezione attraverso la trasmissione automatica dei dati esistenti presso gli attuali registri del volontariato. Altre, invece, sono Onlus di diritto e quindi seguiranno la procedura di iscrizione prevista per queste ultime (comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate agli uffici del Runt dei dati degli enti iscritti all'anagrafe Onlus e successivo perfezionamento dell'iscrizione su domanda dell'ente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto). In tutti gli altri casi, l'iscrizione avviene su richiesta, allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Cts, e degli ultimi due bilanci approvati, nonché apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneità di cui alla legge 49/1987.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permanenza e uscita

I CONTROLLI E LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS

Verifiche attivabili anche su segnalazione di altre Pa

Requisiti valutati ogni tre anni. Indagini autonome su aspetti fiscali e uso fondi pubblici

PAGINA A CURA DI
Laura Bellicini
Claudia Spampinato

Per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico Runts sono previsti vari controlli svolti da soggetti differenti a seconda della finalità della verifica.

In generale essi sono finalizzati a riscontrare:

- 1 la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione;
- 2 il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts;
- 4 il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Runts;
- 5 il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

All'Ufficio del Runts territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, spetta il compito di controllare il rispetto della sussistenza e permanenza dei requisiti, delle finalità e degli obblighi derivanti dall'iscrizione.

Sell'ente opera in regioni diverse da quella della sede legale, l'Ufficio competente può collaborare con quelli delle regioni ove vi sono le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati.

VIOLAZIONI DEL CTS

Il controllo avviene d'ufficio, con cadenza periodica, oppure a seguito di segnalazioni, da parte delle altre amministrazioni competenti, di vicende che possano integrare violazioni alle disposizioni del Codice del terzo settore (Cts). In ogni caso la verifica sulla permanenza dei requisiti deve essere eseguita con periodicità triennale. Tale verifica ha carattere inizialmente documentale, tuttavia, qualora dall'esame della documentazione prodotta dall'ente emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, l'Ufficio può effettuare verifiche in loco, avvalen-

dosi anche della collaborazione di altre pubbliche amministrazioni. In fase di controllo triennale l'Ufficio procede pure all'acquisizione delle informazioni antimafia aggiornate.

In sostanza questa verifica osserva criteri di uniformità e di efficacia dell'azione. La permanenza dei requisiti per l'iscrizione al Runts è accertata sotto il profilo dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e della corretta individuazione della specifica sezione di appartenenza.

Non sono interessati a questi controlli le imprese sociali - perché soggette alla disciplina dell'articolo 15 del Dlgs 112/17 - e le società di mutuo soccorso, in quanto vigilate dal ministero dello Sviluppo economico e dalle associazioni nazionali di rappre-

sentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Il rispetto dei requisiti fondamentali (sussistenza e permanenza, finalità e obblighi derivanti dall'iscrizione) è verificato anche dalle reti associative nei confronti dei rispettivi aderenti (articolo 41 del Cts) e dagli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato (articolo 61 dello stesso Cts), che devono essere entrambi autorizzati.

REGOLARITÀ FISCALE

Con riguardo, invece, ai benefici anche fiscali e al 5 per mille, i controlli competono all'amministrazione finanziaria che agisce autonomamente, sulla base dei poteri istruttori ad essa demandati dalle disposizioni in materia di imposte dirette e Iva. A tal fine si possono avvalere anche degli esiti dei controlli svolti dagli Uffici territoriali del Runts.

IMPIEGO FINANZIAMENTI

La verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, spetta, invece, alle amministrazioni pubbliche e agli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono agli enti l'utilizzo di beni per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Gli Uffici Runts sono competenti anche per i controlli sulle fondazioni. Ai sensi dell'articolo 92 del Cts, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali esegue controlli per garantire agli enti l'applicazione uniforme della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.

LE SANZIONI PECUNIARIE

Di particolare interesse, infine, è l'articolo 91 che attribuisce all'ufficio territoriale il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai rappresentanti legali, agli amministratori e ad altri soggetti coinvolti per:

- 1 la distribuzione di utili e avanzi di gestione (da 5 mila a 20 mila euro);
- 2 la devoluzione del patrimonio residuo in assenza/differenza al parere dell'ufficio del Runts (da mille a 5 mila euro);
- 3 l'utilizzo illegittimo dell'acronimo (o in esteso) Ets (Enti terzo settore), Aps (Associazione promozione sociale) o Odv (Organismi di volontariato) (da 2.500 a 10 mila euro);
- 4 l'omesso deposito di atti presso il Runts o l'incompletezza di quanto depositato (da 103 a 1.032 euro).

La procedura. Entro 30 giorni controdeduzioni all'Ufficio

Cancellazione motivata impugnabile al Tar

A seguito dei controlli anche di altre amministrazioni, l'Ufficio del Runts territorialmente competente, oltre ad irrogare le eventuali sanzioni di propria competenza, può procedere all'eventuale cancellazione dal Registro.

Così l'Amministrazione finanziaria, a cui compete, il controllo in materia fiscale (e che quindi può autonomamente disconoscere la spettanza del regime fiscale applicabile con atti di accertamento emessi previo contraddittorio con la parte), deve trasmettere all'Ufficio Runts ogni elemento utile a tal fine.

Spetta infatti solo all'Ufficio Runts la valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal registro nazionale, ove ne ricorrano i presupposti, che sono (articolo 23 decreto Runts) sia su base volontaria sia di tipo sanzionatorio.

Su base volontaria sono:

- presentazione di istanza motivata dell'ente che vuol continuare ad operare ai sensi del Codice civile;
- deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 20 disp. att. del Codice civile;

di tipo sanzionatorio sono:

- acquisizione da parte dell'ufficio Runts di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria che determinano un'incompatibilità con la permanenza nel Runts da parte dell'ente;
- accertamento d'ufficio, anche a seguito dell'attività svolta da altre amministrazioni comprese le ipotesi, appunto, derivanti dai controlli dell'Amministrazione tributaria ex articolo 94 co 2 Cts, del venir meno dei requisiti per la permanenza nel Runts. Se l'accertamento deriva da attività svolte da altre amministrazioni gli esiti degli stessi devono avere carattere di definitività;
- l'inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio Runts con apposita diffida per il deposito di atti.

In caso di reti associative, con contemporanea iscrizione a due sezioni, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione di una sezione non costituisce causa di cancellazione dal Runts.

La cancellazione dal Runts è adottata con provvedimento dell'ufficio competente Runts a seguito di procedimento disciplinato

dall'articolo 24 decreto Runts. In particolare, con riguardo alle cancellazioni di tipo sanzionatorio di cui alle lettere C) e D) è prevista la previa comunicazione motivata dell'avvio del procedimento all'ente il quale, entro 30 giorni, può far pervenire le proprie osservazioni o chiedere la migrazione.

La cancellazione si conclude entro 60 giorni successivi a tale primo termine che, per le cancellazioni di cui alla lettera E), corrisponde al termine di diffida.

In linea con la vecchia interpretazione circa la competenza del tribunale amministrativo per le cancellazioni dall'allora registro delle Onlus, avverso il provvedimento di cancellazione si può ricorrere al Tar territorialmente competente (per i provvedimenti dell'Ufficio Runts statale è competente il Tar del Lazio).

A seguito della cancellazione è necessario procedere alla devoluzione del patrimonio dell'ente, che, per gli enti che intendono continuare ad operare secondo le norme del codice civile, sarà limitata all'incremento patrimoniale realizzato negli anni in cui ha avuto la qualifica di Ets (Ente terzo settore). In tal caso gli amministratori presenteranno all'Ufficio Runts la richiesta del relativo parere, sulla base delle scritture contabili da cui risulta la consistenza dell'incremento oggetto di devoluzione. Si ricorda infatti che la devoluzione del patrimonio, in assenza o in difformità del parere, non solo è nulla ai sensi dell'articolo 9 Cts (Codice del terzo settore), ma prevede anche per gli amministratori una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Si evidenzia che entro 15 giorni l'ufficio Runts comunicherà l'avvenuta cancellazione alla Regione o alla Prefettura degli Enti dotati di personalità giuridica i quali quindi torneranno ad essere soggetti ai controlli di cui al Dpr 361/00.

Per le imprese e cooperative sociali e per le società di mutuo soccorso si applicano le norme speciali previste per tali tipi di enti.

La cancellazione comporta ovviamente il divieto di utilizzo nella propria denominazione sociale dell'indicazione ente del terzo settore o dell'acronimo Ets.

20 mila euro

La sanzione massima

Prevista per i soggetti coinvolti in distribuzione di utili e avanzi di gestione

POTERE DI CONTROLLO E SANZIONE

Spettano agli Uffici Runts:

- permanenza dei requisiti;
- perseguimento delle finalità,
- adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Runts;
- verifiche sulle fondazioni

La cooperazione

- gli esiti delle verifiche Runts vengono comunicati all'Amministrazione Finanziaria;
- le altre Amministrazioni riferiscono l'esito delle verifiche di propria competenza all'Ufficio Runts ai fini della valutazione della cancellazione

Esclusiva competenza Runts:

- emanazione di provvedimenti di cancellazione dal registro;
- comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo agli amministratori derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio residuo, utilizzo illegittimo dell'acronimo, omesso o incompleto deposito presso il Runts

L'aggiornamento dei dati

OBBLIGHI E PROCEDURE

Le modifiche allo statuto sono da comunicare entro 30 giorni

Da depositare anche i bilanci e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria

PAGINA A CURA DI
Maurizio Postal
Matteo Pozzoli

■ Per gli enti iscritti al Runts prevista la necessità di aggiornare entro 30 giorni dalla modifica statutaria le informazioni di carattere generale fornite in sede di domanda di iscrizione (per esempio, la sezione del Runts per la quale è stata fatta richiesta di iscrizione, denominazione, codice fiscale, forma giuridica ed altro ancora). Informazioni queste che di fatto definiscono la carta d'identità dell'ente e che, nella logica di trasparenza, dovrebbero configurare i dati essenziali dell'organizzazione.

Altresì gli Ets, secondo quanto previsto dal decreto Runts, dovranno depositare in via telematica, una serie di atti, come ad esempio:

1 le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. L'Ufficio del Runts entro 60 giorni dal deposito dovrà verificarne la conformità al Cts. In caso di diniego, se trascorsi 60 giorni, la variazione statutaria non sia annullata dall'organo competente

dell'ente o sia richiesta la migrazione in altra sezione del Registro, l'Ufficio procederà alla cancellazione dell'ente dal Runts;

2 il bilancio di esercizio, ove previsto, il bilancio sociale e il rendiconto delle raccolte fondi di cui all'articolo 87, comma 6 del Codice del terzo settore (Cts). Documenti che dovranno essere depositati dagli Ets che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello rappresentato nel Runts (articolo 48, co. 3 del Cts). Auspicabile un intervento regolamentativo (i.e. le future linee guida del Ministero del lavoro sulla raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Cts) che formalizzi che il deposito del bilancio di esercizio, contenente anche il suddetto rendiconto delle raccolte fondi, possa di per sé adempiere anche al deposito previsto dal Cts.

3 le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione, nonché liquidazione, scioglimento, cessazione ed estinzione. Sull'ente non riconosciuto risultante da operazioni di trasformazione, fusione e scissione l'ufficio del Registro competente verifica entro 60 giorni dal deposito che siano ancora soddisfatte le condizioni per l'iscrizione. Tale controllo viene effettuato sugli enti riconosciuti dal notaio;

4 i provvedimenti delle autorità giudiziarie e tributaria che dispongono lo scioglimento a seguito di

deliberazione sociale, la cancellazione o l'estinzione;

5 la comunicazione della perdita della natura non commerciale dell'ente (articolo 79 del Cts). In questo caso i 30 giorni decorrono dalla data di chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata la perdita dello status;

6 le variazioni concernenti le attività svolte, le generalità ed i poteri attribuiti alle cariche sociali, le nomine (e cessazioni) dei componenti l'organo di controllo e dei revisori. Le date delle nomine, effettuate usualmente dall'assemblea negli

enti associativi, e delle cessazioni delle cariche sociali rilevano evidentemente anche ai fini della determinazione delle eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali di cui all'articolo 29 del Cts;

7 la dichiarazione di accreditamento del 5 per mille, laddove questa sia successiva all'iscrizione.

Responsabili per tali adempimenti: il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori. In caso di inosservanza, l'Ufficio che effettua (se non previsto diversamente) un mero controllo formale sugli at-

ti, assegna un ulteriore termine di 180 giorni per l'aggiornamento. Dure le conseguenze del mancato adempimento: cancellazione dal Runts per l'ente; e, sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro per gli amministratori (articolo 2630 del codice civile).

Resta da definire chi può aggiornare le informazioni di base e chi può depositare gli atti già esaminati, utilizzando l'apposita modulistica.

Il rappresentante legale dell'Ets o il rappresentante legale della rete associativa così come uno o più amministratori abilitati dell'Ets possono, utilizzando l'apposita modulistica, aggiornare le informazioni e depositare gli atti. Si noti che l'organo di controllo, se esistente, può sostituire l'organo amministrativo nel caso in cui questo risulti inadempiente. È previsto l'intervento di un notaio, che subentra nell'obbligo di deposito, per la modifica dell'atto costitutivo e per la deliberazione relativa alle operazioni straordinarie e per lo scioglimento degli enti muniti di personalità giuridica. I commercialisti iscritti nella Sezione A dell'albo potranno invece depositare gli atti, ma non aggiornare le informazioni, munendosi evidentemente di mandato da parte del legale rappresentante dell'ente. Rileva, infine, osservare che sono incluse specifiche previsioni per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fondazioni, Odv e Aps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNICAZIONI E RESPONSABILI

Aggiornamento dati

Dopo l'iscrizione al Runts l'ente aggiornerà, in via telematica, le informazioni generali.

Previsti altri depositi:

- le modifiche dell'atto costitutivo/statuto. L'Ufficio verifica entro 60 giorni dal deposito la conformità alle norme di riferimento del Cts;
- il bilancio di esercizio, ove previsto, il bilancio sociale e il rendiconto delle raccolte fondi;
- le deliberazioni degli organi sociali deputati di operazioni quali trasformazioni, fusioni e scissioni e altri;
- la comunicazione della perdita della natura non commerciale dell'ente;
- le variazioni concernenti le attività

svolte, le generalità ed i poteri attribuiti alle cariche sociali e altri;

f. la dichiarazione di accreditamento del 5permille, laddove questa sia successiva all'iscrizione.

Responsabile adempimenti

Il rappresentante legale o gli amministratori. In caso di inottemperanza, l'Ufficio assegna un termine di 180 giorni per l'aggiornamento. In mancanza, l'Ets viene cancellato dal Runts e gli amministratori sanzionati. L'aggiornamento spetta al Rappresentante legale. I commercialisti iscritti nella Sezione A dell'albo potranno depositare gli atti, ma non aggiornare le informazioni.

Le migrazioni. Rischio cancellazione dal Runts qualora la domanda non venga presentata entro i termini stabiliti dall'Ufficio

Cambio di sezione solo su richiesta dell'ente

■ Il decreto istitutivo del Runts prevede per l'Ets la possibilità di cambiare sezione di appartenenza: ipotesi che potrà verificarsi anche per il venir meno dei requisiti di permanenza a seguito di modifiche statutarie.

Più nel dettaglio, la migrazione potrà avvenire solo per iniziativa dell'Ets, su specifica domanda, anche nel caso in cui l'ufficio competente del Runts abbia comunicato all'ente di non essere più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione d'iscrizione. In questo caso, qualora l'ente non presenti la domanda di migrazione entro il termine indicato dall'Ufficio, questo procederà alla cancellazione. Le modalità e i termini della domanda di migrazione sono gli stessi previsti per la prima iscrizione. Per gli en-

ti dotati della personalità giuridica non sarà necessario l'intervento del notaio a meno di una contestuale modifica dello statuto.

Va ricordato che alcune tipologie di Ets devono avere specifiche caratteristiche per permanere iscritti nella relativa sezione. È il caso delle Odv che richiedono un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato. In tal caso bisognerà integrare il numero di associati entro 1 anno pena la cancellazione della Odv dal Registro a meno che non presenti una richiesta d'iscrizione in altra sezione.

Analogamente per le associazioni di promozione sociale, l'articolo 35 del Codice, stabilisce la stessa regola prevista per le Odv sul numero minimo di associati e che le attività di inte-

resse generale siano svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mentre non è presente il vincolo dello svolgimento dell'attività esclusivamente a favore dei terzi. Ancora per gli enti filantropici è condizione il fine esclusivo di erogare beni, denaro o servizi a favore di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Lo schema di decreto sul Runts garantisce all'ente, anche in caso di

LE MODALITÀ

L'iter è identico a quello previsto per la prima iscrizione. Niente notaio per gli Ets che hanno personalità giuridica, salvo cambiamenti statuari

migrazione in un'altra sezione, di mantenere i benefici legati all'iscrizione originaria fino a quando l'ufficio del Registro procederà alla nuova iscrizione.

Il tutto senza effetti per l'obbligo di devoluzione del patrimonio. L'esito negativo della richiesta comporta invece l'avvio d'ufficio di un procedimento di cancellazione.

Le reti associative potranno essere iscritte anche in un'altra sezione del Registro e per queste, sia per la prima iscrizione che per la richiesta di migrazione, sarà competente l'ufficio statale del Registro e non quello regionale o provinciale territorialmente competente.

Diversamente, in caso di migrazione dell'ente «impresa sociale» verso l'apposita sezione del Registro unico delle imprese, che assolve an-

che alle funzioni della sezione dedicata alle imprese sociali del Registro unico del terzo settore, si applicano le modalità previste dal Decreto interministeriale 16 marzo 2018, che definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e le relative procedure. Nel caso contrario di migrazione di un'impresa sociale verso le altre sezioni del Registro unico del terzo settore (operazione non possibile per le imprese sociali costituite in forma societaria e per le società di mutuo soccorso che non adottano la particolare procedura transitoria prevista dall'articolo 12 del Decreto in esame) gli effetti della nuova iscrizione sono sospesi fino alla data di cancellazione ad opera dell'ufficio del Registro delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasparenza

PUBBLICITÀ E ACCESSO AI DATI RUNTS

Un portale web sarà dedicato alle consultazioni dei terzi

Ogni ente avrà un numero univoco di identificazione a livello nazionale

Marina Garone

Regole uniformi e accessibilità delle informazioni. Sono i principi cardine della tenuta del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, che dovrebbe divenire operativo decorsi circa sei mesi dalla pubblicazione del decreto che ne regola il funzionamento.

Il Runts sarà istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e farà capo ad un sistema informatico unitario, volto ad assicurare la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni sul territorio nazionale. Saranno in ogni caso demandati alle singole Regioni e Province autonome tutti gli aspetti procedurali e operativi, quali l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, nonché i controlli sui requisiti degli Ets che abbiano sede nel territorio di competenza (individuato in base alla sede dell'ente). A tal fine, le Regioni e Province autonome dovranno individuare, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto istitutivo, le strutture di gestione degli uffici. Un appo-

sito ufficio sarà poi istituito a livello centrale (presso il ministero del Lavoro) e gestirà tutte le iscrizioni e i procedimenti riguardanti le reti associative, anche iscritte in un'ulteriore specifica sezione (quale, ad esempio, quella di Odv o Aps).

La predisposizione di una struttura informatica unitaria assolve innanzitutto alla funzione di assicurare la trasparenza dei dati dei singoli enti iscritti: gli Ets dovranno indicare in sede di iscrizione - e aggiornare in caso di successive variazioni - tutte le informazioni in merito alle attività svolte e all'impiego delle risorse (statuti, bilanci e rendiconti, titolarità delle cariche sociali e altro).

ISCRIZIONI E COMUNICAZIONI

Ai fini di una corretta identificazione dell'ente iscritto nel Runts, l'ufficio assocerà a ciascun Ets un numero di repertorio progressivo/univoco nazionale che non potrà essere modificato (articolo 27, decreto). Questo strumento di identificazione consentirà di associare al singolo ente, a seguito dell'iscrizione, tutte le successive comunicazioni con gli uffici del Registro, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altra Regione o Provincia (che non comporterà variazioni nel numero di repertorio assegnato all'Ets).

Quanto alle modalità con cui le comunicazioni dovranno essere effettuate, nell'invio di tutti gli atti e i documenti rivolti agli uffici del Registro unico bisognerà attenersi al formato indicato nell'apposito allegato

tecnico al decreto, che consentirà l'immodificabilità e la tracciabilità di tutte le operazioni nel sistema informatico. Le funzionalità telematiche di compilazione e invio delle istanze, nonché di deposito degli atti ed integrazioni documentali, saranno invece rese disponibili agli enti al momento dell'iscrizione, attraverso l'apposito portale online. Il sistema

informatico, inoltre, contemplerà appositi controlli ai fini dell'invio della documentazione e delle istanze che - in caso di errori bloccanti - non consentiranno all'Ets di procedere con l'inoltro.

LE CONSULTAZIONI DEI TERZI

Anche i soggetti terzi potranno consultare il Registro in via telematica,

mediante l'apposito portale online dedicato. Il deposito degli atti presso il Registro, infatti, rivestirà particolare importanza proprio in relazione agli effetti pubblicitari connessi all'iscrizione nel Runts.

Il Codice del Terzo settore prevede infatti in relazione ai dati iscritti nel Runts un sistema di pubblicità dichiarativa, analogo a quello previsto dall'articolo 2448 del Codice civile per le società di capitali. Il decreto precisa che le informazioni che gli Ets sono tenuti a iscriverne nel Runts saranno opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, tuttavia, gli atti non saranno opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne conoscenza (articolo 26 del decreto).

Per tutelare la completezza della pubblicità legale, il Cts prevede inoltre la possibilità per gli uffici del Runts di diffidare gli Ets ad adempiere agli oneri prescritti entro un termine di 180 giorni, pena la cancellazione dal Registro.

L'iscrizione presso il Runts produce gli effetti della pubblicità costitutiva, invece, in due ipotesi: in caso di prima iscrizione dell'ente presso una sezione del Runts (ai fini dell'adozione della relativa qualifica) e in caso di iscrizione mediante il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica (articolo 22 del Cts).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONI PER L'USO

Adempimenti e funzionalità

Il Runts sarà strutturato mediante un sistema informatico unitario, accessibile su tutto il territorio nazionale. I procedimenti e i controlli saranno gestiti dagli Uffici istituiti presso la Regione o la Provincia autonoma competente, individuata in base alla sede legale dell'ente.

Al momento dell'iscrizione, a ciascun ente sarà assegnato un numero progressivo univoco, che identificherà l'Ets al fine di tutte le successive comunicazioni. La consultazione delle informazioni e il deposito degli atti presso il Runts sarà effettuato dagli Ets mediante l'apposito portale online, seguendo le regole tecniche individuate dal decreto.

L'iscrizione nel Runts ha efficacia costitutiva ai fini dell'adozione della qualifica di Ets, nonché della

specifico qualifica corrispondente alla sezione di riferimento (Odv, Aps, ente filantropico, impresa sociale, cooperativa sociale, società di mutuo soccorso o rete associativa). L'iscrizione ha efficacia costitutiva anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, ove l'ente si iscriva con il procedimento di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo settore.

Il deposito presso il Runts assolve inoltre alla funzione di pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi, per tutte le informazioni che dovranno essere obbligatoriamente depositate dagli Ets. Tali informazioni saranno quindi opponibili ai terzi dopo la pubblicazione (salvo che il terzo dimostri, per le operazioni compiute entro 15 giorni dalla pubblicazione, di essere stato impossibilitato alla conoscenza)

Scambi di informazioni. i collegamenti tra Runts, Registro imprese e agenzia delle Entrate

Ets commerciali con aggiornamenti automatici

Martina Manfredonia

I decreti di riforma del Terzo settore e il decreto attuativo del Runts disciplinano i rapporti tra gli uffici del Registro unico e le altre pubbliche amministrazioni, per consentire uno scambio di informazioni efficace e continuo tra i medesimi. Tale collaborazione si rende necessaria sia nella fase di iscrizione degli enti, sia nel corso della loro vita, nonché in caso di fuoriuscita dal Terzo settore.

Una prima stretta collaborazione è prevista tra gli uffici del Runts e quelli del Registro delle imprese ed è giustificata dalla natura essenzialmente commerciale che possono assumere alcuni Ets. Per espressa disposizione normativa, infatti, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o

principalmente in forma di impresa commerciale sono obbligati ad iscriversi al Registro delle imprese, oltre che al Runts. Mentre, per le imprese sociali (ivi incluse le cooperative sociali, quali imprese sociali di diritto), l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa anche il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Un primo scambio di informazioni, quindi, riguarda proprio questi enti. Gli uffici del Registro imprese dovranno comunicare al Runts i dati degli Ets iscritti presso di loro nella sezione imprese sociali o in altre sezioni, con le modalità definite nell'allegato D al decreto attuativo. Ciò riguarda sia il popolamento iniziale del Registro, sia la sua gestione a regime. Di regola, in caso di modifica dei dati che lo riguardano, l'ente de-

ve presentare un'apposita istanza telematica al Registro delle imprese, il quale provvede in automatico ad aggiornare anche i dati contenuti nel Runts. Nei soli casi in cui questo non sia possibile (articolo 29 comma 3 del decreto), il richiedente presenta istanza di integrazione e aggiornamento direttamente al Runts (nelle modalità specificamente individuate nell'allegato tecnico D).

Per gli enti del Registro imprese è prevista una semplificazione anche

L'ATTUAZIONE

Al di fuori dei casi disciplinati dall'allegato D del decreto, le modalità di comunicazione saranno stabilite in convenzioni tra le amministrazioni coinvolte

negli adempimenti relativi alle scritture contabili. Questi ultimi, come noto, devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio e, eventualmente, il bilancio sociale. Onde evitare inutili aggravii procedurali, tale deposito assolve anche l'obbligo di deposito presso il Runts (articolo 29, ultimo comma, del decreto).

Al di fuori delle ipotesi appena delineate - come disciplinate nell'allegato D al decreto - la comunicazione dei dati tra gli uffici del Registro unico e le pubbliche amministrazioni avviene secondo modalità che saranno individuate dalle convenzioni stipulate tra il ministero del Lavoro e le medesime amministrazioni. Al riguardo, certamente un efficace scambio di informazioni sarà garantito ed incentivato tra Registro

unico ed agenzia delle Entrate. Quest'ultima mantiene la competenza per quanto attiene i controlli fiscali sugli enti, mentre ciò che attiene la permanenza nel Runts riguarda i singoli uffici competenti del Registro unico. Ecco che, in sede di verifiche tributarie, potrebbero emergere elementi tali da influire anche sulla sussistenza dei requisiti per il mantenimento della qualifica di Ets, che andrebbero quindi opportunamente comunicati all'ufficio del Registro unico il quale potrà procedere, se del caso, con la cancellazione d'ufficio dell'ente. A sua volta, il Runts potrebbe venire a conoscenza di circostanze rilevanti sotto il profilo fiscale, dovendone quindi dare notizia all'amministrazione finanziaria per le opportune verifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostegno economico NUOVE E VECCHIE REGOLE

Gli Ets entrano di diritto nel cinque per mille

L'opzione per il contributo con l'iscrizione al Runts oppure entro il 10 aprile

Elda Di Passio

Con il Dlgs 111/2017, amplia la platea dei soggetti destinatari del cinque per mille tra cui a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Runts vi saranno gli Ets. Il Dpcm 23 luglio 2020, in attuazione dello stesso Dlgs precisa che fra i nuovi beneficiari potranno ricomprendersi anche le cooperative sociali, ma non le imprese sociali costituite in forma di società. Confermata la destinazione del contributo a tutte le altre categorie e, in via transitoria, agli enti del "volontariato".

Semplificate le modalità e i termini di accesso al contributo. Gli Ets potranno esprimere il proprio intento di essere ammessi alla procedura in sede di iscrizione al Runts, o in alternativa entro il 10 aprile. Per gli altri enti, la procedura sarà espletata entro la medesima data, inviando un'apposita richiesta corredata da un'autocertificazione del possesso dei requisiti all'amministrazione competente in relazione alla categoria di appartenenza, eliminando il doppio adempimento (domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva). Una modalità questa che vale anche per gli attuali enti del "volontariato" che continueranno a presentare l'istanza per l'accesso al contributo all'agenzia delle Entrate fino all'anno di operatività del Runts. I termini per la presentazione dell'istanza sono stati uniformati e anticipati per tutte le categorie al 10 aprile.

Spetta poi a ogni amministrazione competente la formazione e la pubblicazione sul proprio sito degli elenchi annuali e permanente degli enti iscritti, nonché di quello complessivo degli enti ammessi/esclusi in ciascun anno finanziario. Per gli elenchi annuali provvisori il termine per la pubblicazione è anticipato al 20

aprile e al 10 maggio quelli rettificati in caso di segnalazioni di errori pervenute entro il 30 aprile. Confermata, invece, la pubblicazione degli elenchi permanenti al 31 marzo. Per quanto riguarda gli enti ammessi e gli esclusi la pubblicazione avverrà entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Mentre entro il settimo mese successivo a quello di scadenza delle dichiarazioni (30 giugno), spetterà all'Agenzia pubblicare gli elenchi degli enti ammessi/esclusi trasmessi da ciascuna amministrazione con l'indicazione delle scelte e degli importi spettanti nonché l'elenco complessivo degli enti ammessi per una o più finalità con scelte e importi complessivi spettanti.

Un'importante novità riguarda la variazione del rappresentante legale degli enti presenti negli elenchi permanenti. Il Dpcm non prevede più l'onere per il nuovo rappresentante di presentare, a pena di decadenza dal beneficio, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti. Quest'ultimo sarà tenuto a comunicare tramite dichiarazione sostitutiva, ma senza previsione di decadenza, entro 30 giorni, le variazioni dei requisiti per l'accesso al contributo. Permane a carico di tale soggetto, l'onere di richiedere la cancellazione dall'elenco permanente entro 30 giorni dall'avvenuta perdita dei requisiti.

Sul fronte del riparto del contributo, prevista la rideterminazione dell'importo minimo erogabile a ciascun ente che passa da 12 euro a 100. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all'ente indicato dal contribuente ma ripartite tra quelli della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse.

Infine, gli enti che non comunicheranno all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento (Iban) entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno perderanno il beneficio. Le amministrazioni erogatrici entro il termine di chiusura dello stesso esercizio dovranno concludere i pagamenti.

Le considerazioni contenute nel presente testo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITÀ IN SINTESI

La platea dei soggetti

Il Dpcm conferma la platea allargata dei beneficiari: sono stati infatti inclusi tutti gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al Runts. Sono esclusi dal beneficio le imprese sociali costituite in forma di società. La modifica, tuttavia, sarà operativa a partire dal periodo di imposta successivo all'istituzione del Registro. Invariati, restano gli altri settori di destinazione del contributo.

Accelerazione riparto contributo

Per il calcolo delle somme spettanti è previsto il conteggio delle sole scelte contenute nelle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini ordinari, senza dover attendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative. È prevista inoltre la rideterminazione dell'importo minimo erogabile a ciascun ente che passa da 12 euro a 100. Al di sotto di tale cifra, le somme

saranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente.

Pagamento

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno i beneficiari devono comunicare l'Iban, pena la perdita del contributo. Entro il termine di chiusura dello stesso esercizio le amministrazioni erogatrici devono concludere i pagamenti

La rendicontazione. I nuovi adempimenti per Ets ed amministrazioni

Contributi da pubblicare online

Elda Di Passio
Gabriele Sepio

Accanto all'ampliamento soggettivo della platea di beneficiari e alle novità che riguardano gli aspetti "operativi" del cinque per mille, la riforma interviene anche sugli obblighi di pubblicità e trasparenza che riguardano il contributo. Sul punto, il Dpcm 23 luglio 2020 (emanato in attuazione del Dlgs 111/2017) in parte riprende la disciplina in tema di rendicontazione già prevista dal Dpcm 7 luglio 2016 e, in parte, introduce adempimenti nuovi, cui dovranno attenersi destinatari del contributo ed amministrazioni erogatrici, con relative sanzioni per il caso di inottemperanza.

In primo luogo, viene confermato il principio secondo il quale le entrate del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille medesimo. Tali attività, infatti, seppure strumentali all'ottenimento del contributo, sono estranee alle finalità meritevoli di tutela che il contribuente sceglie di sostenere attraverso l'istituto e, pertanto, devono essere finanziate con le normali risorse dell'ente.

Analogamente, restano in piedi le principali regole di trasparenza e rendicontazione già previste per le precedenti edizioni del contributo, le quali vengono solo "riviste" dal legislatore della riforma, al fine garantire un più

efficace controllo sulla destinazione del contributo. In particolare, come avviene tutt'ora, i beneficiari del contributo dovranno redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto degli importi percepiti, accompagnato da una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il nuovo Dpcm conferma inoltre l'obbligo di trasmissione di entrambi i documenti all'amministrazione erogatrice se l'importo ricevuto sia pari o superiore a 20 mila euro (entro i successivi 30 giorni), oppure su richiesta dell'amministrazione medesima.

A questi adempimenti il Dlgs 111/2017 ne ha aggiunto uno ulteriore. I beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web o con mezzi equivalenti (esempio social network) l'ammontare dei contributi percepiti e il relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione. Quest'ultima, nei novanta giorni dall'erogazione, pubblicherà a sua volta sul proprio sito gli elenchi dei destinatari indicando l'importo ricevuto da ciascuno. Mentre, entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario, dovrà pubblicare il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario medesimo. Una novità che costituisce un importante banco di prova per gli enti, in quanto la maggiore diffusione delle informazioni tramite i canali telematici potrà influire significativamente

anche sulle preferenze dei contribuenti, che ragionevolmente si orienteranno verso i soggetti più virtuosi nell'impiego delle risorse.

All'inadempimento degli obblighi pubblicitari è legato un apposito trattamento sanzionatorio, che interessa sia i soggetti beneficiari sia le amministrazioni erogatrici. Per i primi, in caso di mancata pubblicità (o mancata trasmissione dei documenti nei termini previsti), scatta innanzitutto una diffida da parte dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni. In caso di inerzia è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono al bilancio dello Stato. Qualora, invece, sia l'amministrazione a non adempiere ai suoi obblighi, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, come si vince dalla Relazione illustrativa, oltre alla possibilità di determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria, l'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del trattamento collegato alla performance individuale dei responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVITÀ 2020

Farmaceutica: tutti i numeri fondamentali del settore


Da 24 ORE Ricerche e Studi l'analisi del mercato dell'industria farmaceutica con le informazioni chiave.

24 Ore Ricerche e Studi, la struttura del Gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario, presenta il primo report dedicato al settore della Farmaceutica.

Lo studio prende in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia, le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo.

È fornita un'ampia disclosure sulle più importanti società non quotate italiane, europee e mondiali e sulle più recenti e rilevanti operazioni di M&A nel settore farmaceutico.

Lo studio di settore è aggiornato a Giugno 2020.



Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove, significa che ci è stato rubato, vanificando, così, il lavoro dei nostri uploader. La preghiamo di sostenerci venendo a scaricare anche solo una volta al giorno dove è stato creato, cioè su:

www.eurekaddl.icu

Senza il suo aiuto, purtroppo, presto potrebbe non trovarlo più: loro non avranno più nulla da rubare, e lei più nulla da leggere. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti, riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia, quello da cui tutti gli altri siti rubano soltanto. Trova inoltre tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.

Trova sempre il nuovo indirizzo sulla nostra pagina Facebook. Cerchi "eurekaddl" su Facebook, oppure clicchi sull'immagine qui sotto.

Grazie da parte di tutto lo staff di eurekaddl.icu



N.B.: se il sito è stato oscurato per l'Italia, trovate sempre il nuovo indirizzo digitando eurekaddl.eu5.org nella barra degli indirizzi di qualsiasi browser, salvatelo nei vostri preferiti! Vi preghiamo di salvare tutti i nostri social, perchè anche qualcuno di essi potrebbe essere chiuso, tutti avranno sempre il nuovo indirizzo sempre aggiornato in tempo reale!

Facebook (EUREKAddl nuovo indirizzo sempre aggiornato)

Telegram (Eurekaddlofficial)

Instagram (eurekaddlofficial)

Twitter (@eurekaddl)

In alternativa, pagina di Filecrypt con il nuovo indirizzo sempre aggiornato